

MARTEDÌ 7 LUGLIO 2020

DAL QUOTIDIANO OGGI

FISCO

- e-commerce indiretto: novità IVA ai nastri di partenza - pag. 2
- Revisione di IRPEF e IVA e stop al condono nel PNR 2020 - pag. 4
- Cessione del ramo di azienda: la plusvalenza non può essere accertata in via induttiva - pag. 6
- Fatture soggettivamente inesistenti: onere della prova dell'Ufficio da assolvere anche in via presuntiva - pag. 8
- Nel Programma Nazionale di Riforma 2020 entra la riforma fiscale - pag. 11
- Direttiva PIF: approvato il decreto attuativo. Più tutele per gli interessi finanziari UE - pag. 12

LAVORO E PREVIDENZA

- Decreto Rilancio: congedo Covid-19 fino al 31 agosto e fruibile a ore - pag. 14
- Assegno per il nucleo familiare: domande all'INPS con importi aggiornati - pag. 17
- Professionisti, collaboratori e lavoratori somministrati: al via le domande di bonus Covid-19 - pag. 22

FINANZIAMENTI

- Nuova Sabatini: erogazione unica del contributo per finanziamenti fino a 200.000 euro - pag. 23

IMPRESA

- Sanzioni a imprese e professionisti che non indicano il domicilio digitale - pag. 27
- Via libera al decreto Semplificazioni: adempimenti più rapidi per le imprese - pag. 30

IN EVIDENZA

Nuova Sabatini: erogazione unica del contributo per finanziamenti fino a 200.000 euro

di Bruno Pagamici - Dottore commercialista in Macerata

Il contributo Nuova Sabatini si incasserà in un'unica soluzione per finanziamenti fino a 200.000 euro, anziché fino a 100.000 euro. Per le micro e piccole imprese del Sud che effettuano investimenti in tecnologie Industria 4.0, invece, il contributo sarà liquidato in toto a conclusione del programma di investimento indipendentemente dall'ammontare del finanziamento. Sono queste le principali modifiche all'intervento agevolativo previste dal decreto Semplificazioni, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 6 luglio scorso e volto alla semplificazione dei procedimenti amministrativi, all'eliminazione e alla velocizzazione di adempimenti burocratici, alla digitalizzazione della pubblica amministrazione, al sostegno all'economia verde e all'attività di impresa.

Raddoppia da 100.000 a 200.000 euro la **soglia massima** dei **finanziamenti innovativi**, il contributo sarà liquidato totalmente a conclusione del programma di investimento di incassare l'intero importo del contributo **Nuova Sabatini** assegnato in un'**unica soluzione**. E per le micro e piccole imprese L'intervento potrà essere 

Sanzioni a imprese e professionisti che non indicano il domicilio digitale

di Roberta De Pirro - Morri Rossetti e Associati

Raddoppiano le sanzioni in caso di mancata comunicazione del domicilio digitale al Registro delle imprese. Lo prevede il decreto Semplificazioni, approvato dal Consiglio dei Ministri del 6 luglio 2020, per le società, ad esclusione di quelle di nuova costituzione. Le imprese individuali sono invece sottoposte alla sanzione prevista dall'art. 2194 c.c. in misura triplicata, quindi fino a 1.548 euro. Per i professionisti che non effettuano la comunicazione all'albo o elenco di appartenenza, si introduce l'obbligo di diffida ad adempiere, entro 30 giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio.

L'art. 5, comma 2, D.L. n. 2013. L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda 

Fisco

Con effetto dal 2021

e-commerce indiretto: novità IVA ai nastri di partenza

di Marco Peirola - Dottore commercialista in Torino

Il Covid-19 rallenta l'economia globale, ma traina il settore degli acquisti on line. Da gennaio ad aprile, i consumatori on line in Italia sono triplicati, raggiungendo la quota di 2 milioni, a fronte dei 700.000 registrati nello stesso periodo dello scorso anno. Tra i settori in maggior crescita figurano la cura degli animali domestici (+154%), i cibi freschi e confezionati (+130%), i prodotti per la cura della casa (+126%) e della persona (+93%). In questo scenario, caratterizzato dal cambiamento delle modalità di spesa e di consegna, è fondamentale prestare attenzione alle problematiche fiscali dell'e-commerce, in particolare quelle collegate all'IVA. Per le imprese che si rivolgono al mercato estero è necessario prepararsi alle novità che entreranno in vigore il prossimo anno.

Nell'ambito del D.L. n. 331/1993, le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni spediti/trasportati nel territorio dello Stato dal cedente o per suo conto, ovvero spediti/trasportati dal cedente o per suo conto nel territorio di altro Stato membro, sono soggette a IVA nel Paese di destinazione dei beni alla **duplice condizione** che:

- il **cessionario** sia un "**privato consumatore**" o un operatore non ammesso alla detrazione dell'imposta e
- il **volume annuo** delle "**vendite a distanza**" verso il singolo Stato non sia superiore ad una determinata **soglia** (pari a 35.000 euro per l'Italia).

Tale disciplina sarà oggetto di profonde modifiche, previste dalla direttiva n. 2017/2455/UE, che entreranno **in vigore dal 1° gennaio 2021**, riguardanti, essenzialmente, la condizione del **trasporto dei beni** nel Paese di destinazione e il sistema applicativo dell'imposta basato sulla soglia vigente nel singolo Paese di consumo.

La condizione del trasporto a cura del cedente o per suo conto

In merito alla modalità del trasporto dei beni, è opportuno innanzi tutto ricordare che, con norma di interpretazione autentica (art. 11-*quater*, comma 1, del D.L. n. 35/2005), è stato precisato che la locuzione "cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni", di cui agli articoli 40, comma 3, e 41, comma 1, lettera b), del D.L. n. 331/1993 "deve intendersi riferita alle cessioni di beni con trasporto a destinazione da parte del cedente, a nulla rilevando le modalità di effettuazione dell'ordine di acquisto".

Il corrispondente art. 33, par. 1, della direttiva n. 2006/112/CE stabilisce che "è considerato **luogo di una cessione di beni** spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, a partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto, il luogo in cui i beni si trovano al momento d'arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione

dell'acquirente", fissando pertanto una deroga al più generale principio secondo il quale le cessioni a "privati consumatori" sono assoggettate a IVA nel Paese di origine.

Ciò che, quindi, caratterizza, in base alla disciplina comunitaria, le "vendite a distanza", oltre alla circostanza che l'acquirente sia un "privato", non è il mezzo tecnologico (fax, telefono, e-mail, etc.) utilizzato per la conclusione del contratto, ma il fatto che il trasporto della merce venga effettuato direttamente dal fornitore o per suo conto a destinazione del cliente in un diverso Paese membro.

Ne consegue "che le cessioni di beni sono ammesse al regime di non imponibilità e devono essere assoggettate ad imposta nello Stato membro di destinazione - anche se concluse presso il punto vendita del fornitore - quando il trasporto a destinazione dell'acquirente in altro Stato membro viene eseguito ad opera del cedente, configurandosi come accessorio all'operazione principale di cessione" (circolare n. 20/E/2006, § 3). Riguardo all'interpretazione della locuzione "cessione di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto", contenuta nell'art. 33, par. 1, della direttiva n. 2006/112/CE, la Commissione europea, nel Working Paper n. 855 del 5 maggio 2015, ha osservato che, in base all'interpretazione letterale della norma, l'operazione può qualificarsi come "**vendita a distanza**", soggetta ad IVA nel Paese di destinazione, a condizione che il trasporto sia effettuato direttamente dal cedente o da terzi per suo conto. Si resta, invece, al di fuori della disciplina delle "vendite a distanza" in tutti i casi in cui il contratto di trasporto sia concluso dal cessionario con il vettore e il cedente non sia, quindi, responsabile per gli eventuali inadempimenti del vettore, imputabili a ritardi nella consegna, danneggiamento della merce, ecc. In base a questa impostazione, anche se il cedente ha consigliato al cessionario un determinato vettore non è possibile ritenere che il trasporto sia stato effettuato per conto del cedente stesso.

Un'interpretazione più ampia, suggerita dalla Commissione al fine di privilegiare la "realtà economica" e di evitare l'arbitraria localizzazione territoriale dell'operazione nel Paese di origine o in quello di destinazione, porta invece a ritenere che il trasporto debba intendersi effettuato per conto del fornitore non solo quando il cedente intervenga direttamente o per mezzo di un vettore nel trasporto, ma anche quando egli intervenga indirettamente - per esempio promuovendo attivamente, suggerendo o consigliando al cessionario un determinato vettore - pur non concludendo il contratto di trasporto con il vettore e pur non sostenendo i costi di trasporto (si vedano anche, più in dettaglio, le considerazioni svolte dal Comitato IVA nella riunione n. 104 del 4 e 5 giugno 2015).

La direttiva n. 2017/2455/UE ha recepito tali indicazioni e, nell'art. 14, par. 4, della direttiva n. 2006/112/CE, fornisce la definizione di "vendite a distanza intracomunitarie di beni", intese come "le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, a partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell'acquirente [...]".

Come recentemente affermato dalla giurisprudenza comunitaria, la modifica avrà effetto dal 1° gennaio 2021, sicché - allo stato attuale - non si deve tenere conto del criterio relativo all'intervento indiretto del fornitore ai fini della determinazione delle condizioni in base alle quali i beni si considerano spediti

o trasportati dal fornitore o per suo conto (Corte di Giustizia UE, 18 giugno 2020, C-276/18, punti 56 e 57).

Leggi anche Operazioni IVA intra-UE: alla ricerca dei criteri di collegamento fra cessione del bene e servizio di trasporto

Sistema applicativo dell'imposta basato sulla soglia vigente nel singolo Paese di destinazione
Come si evince dall'art. 34 della direttiva n. 2006/112/CE, le "vendite a distanza" assumono **rilevanza nello Stato membro di arrivo** dei beni a **condizione** che l'importo totale, al netto dell'IVA, delle cessioni in esame, effettuate nello Stato membro, sia **superiore a 100.000 euro** o al suo controvalore in moneta nazionale, nell'anno precedente e/o in quello in corso.

L'attuale sistema applicativo dell'imposta, basato sulla soglia vigente in ciascun Paese di destinazione, sarà modificato, con effetto **dal 1° gennaio 2021**, dalla direttiva n. 2017/2455/UE.

Il novellato art. 59-*quater* della direttiva n. 2006/112/CE introduce, infatti, un'**unica soglia**, pari a **10.000 euro**, al netto dell'IVA, riferita all'importo complessivo delle "vendite a distanza" effettuate in altri Stati membri nell'anno precedente e nell'anno in corso.

Sicché, al di **sopra della soglia**, **l'imposta è dovuta nel Paese di destinazione** dei beni, con possibilità per il cedente, prevista dall'art. 369-*ter* della stessa direttiva, di evitare l'obbligo di apertura di una posizione IVA, indispensabile per assoggettare ad imposta l'operazione, aderendo al sistema del **MOSS** (Mini One Stop Shop).

Fisco

Dal Consiglio dei Ministri

Revisione di IRPEF e IVA e stop al condono nel PNR 2020

di Nicola Forte - Dottore commercialista in Roma

Nel Programma Nazionale di riforma 2020, illustrato dal Ministro Gualtieri al Consiglio dei Ministri del 6 luglio 2020, il tema centrale è rappresentato dalla riforma fiscale. L'obiettivo dichiarato è disegnare un fisco equo, semplice e trasparente, con una riduzione della pressione fiscale sui ceti medi e le famiglie con figli. Il taglio delle tasse sarà tuttavia selettivo: da comprendere quali saranno i criteri per effettuare la selezione e cosa si intenda per ceto medio. Un'altra parte della riforma interesserà l'IVA. Non bisogna però dimenticare che l'imposta è un tributo armonizzato di origine comunitaria e gli Stati non sono liberi di adottare tutte le misure necessarie secondo le proprie esigenze.

Non ci sarà respiro per migliaia di italiani. È questa la sintesi più efficace delle dichiarazioni del Ministro dell'Economia e delle finanze che ha spiegato il "Programma nazionale di riforma". Si tratta del piano che solitamente viene allegato al Documento di economia e finanza di aprile, che però quest'anno è giunto al traguardo in ritardo a causa della pandemia.

Leggi anche [Nel Programma Nazionale di Riforma 2020 entra la riforma fiscale](#)

Il Governo, se da una parte annuncia la necessità di riforme urgenti per evitare la depressione economica, in verità già in corso, dall'altra sembra non tenere conto del debito fiscale pregresso, gravante soprattutto su **imprese e lavoratori autonomi**, che rischia di schiacciare queste categorie e vanificare, di fatto, qualsiasi ipotesi di ripartenza. La dichiarazione chiude, per il momento, a qualsiasi ipotesi di condono fiscale. Pertanto, chi ha accumulato debiti fiscali pregressi non sarà in grado per il momento di liberarsene. Saranno conseguentemente frenati i possibili investimenti e la volontà di assumersi nuovi rischi per ripartire con attività che potrebbero chiudere definitivamente entro qualche mese.

La riforma fiscale

Il tema centrale, destinato a conquistare la scena nei prossimi mesi, è rappresentato dalla **riforma fiscale**. Il primo "tassello", secondo le indicazioni del Governo, è già partito con il "taglio" del cuneo fiscale che assicurerà, nelle tasche dei lavoratori, maggiori entrate nette fino a 100 euro al mese. La riforma, però, dovrebbe essere complessiva e riguarderà sia le imposte dirette che quelle indirette.

I principi che vengono annunciati sono più che scontati. Si ha intenzione di disegnare un fisco equo, semplice e trasparente e si annuncia la riduzione della pressione fiscale sui ceti medi e le famiglie con figli.

Alla luce delle prime indicazioni non sembra che la riduzione delle imposte riguardi, in generale, tutti i contribuenti, ma il **taglio delle tasse** sarà **selettivo**. Il

problema è proprio quello di comprendere quali saranno i criteri per effettuare la selezione e cosa si intenda per ceto medio. Sarà interessante capire a quale altezza sarà posta l'asticella per considerare il contribuente "ricco" e quindi non meritevole di una riduzione dell'imposizione.

Sembra, quindi, che tale categoria di contribuenti, c.d. benestanti, non sia stata interessata dalla pandemia, ma in realtà l'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha interessato indistintamente ogni soggetto.

Un'altra parte della riforma interesserà, in base alle indicazioni del Ministro dell'Economia, la riforma dell'**imposta sul valore aggiunto**. Anche in questo caso sarà interessante comprendere in quale direzione si svilupperanno le modifiche. Probabilmente, se si parla di riforma dell'IVA, si dimentica che l'imposta sul valore aggiunto è un **tributo armonizzato di origine comunitaria**. Si dimentica che ogni Stato membro non è libero di mettere in campo tutte le misure necessarie secondo le proprie esigenze.

La Germania, ad esempio, ha previsto la riduzione temporanea dell'aliquota IVA per le attività alberghiere e di ristorazione, ma tale riduzione, anche in virtù dei vincoli dell'Unione europea, è temporanea.

Le scelte degli Stati membri non possono essere, quindi, del tutto autonome.

Pertanto, parlare di riforma dell'IVA, senza un accordo europeo finalizzato a un intervento normativo che non interessi il singolo Paese è a dir poco azzardato.

Il condono

Il Ministro ha negato ancora una volta la possibilità di ricorrere al condono fiscale. La riforma fiscale, anche se idonea, è destinata a produrre effetti molto dilatati nel tempo. Le imprese non riusciranno mai a recuperare il fatturato mancato nei tre mesi di blocco totale. Pertanto, se da una parte non sarà possibile recuperare i mancati incassi, la circostanza determinerà un **effetto domino** anche con i **mancati incassi** da parte del Fisco.

L'effetto si manifesterà in tutta la sua gravità nei mesi di settembre e ottobre.

Resta da capire come potranno essere recuperate le somme alle quali il Ministro dell'Economia intende per il momento rinunciare con un provvedimento di condono. Tale intervento sembra essere l'unico in grado di determinare un gettito certo, ma a condizione,

però, che non sia eccessivamente oneroso.

Il problema per il momento non si pone. Il Ministro ha imposto lo **stop** e in nome della legalità meglio rinunciare alle entrate e inasprire i controlli con il solito ritornello circa l'eterna piaga del sistema rappresentata dall'evasione fiscale.

Fisco

L'orientamento della Cassazione

Cessione del ramo di azienda: la plusvalenza non può essere accertata in via induttiva

di Beatrice Santoro - Legalitax studio legale e tributario

In tema di imposte sui redditi, l'art. 5, comma 3, D.Lgs. n. 147/2015, quale norma di interpretazione autentica con efficacia retroattiva, esclude che l'Amministrazione finanziaria possa determinare, in via induttiva, la plusvalenza realizzata dalla cessione di immobili e di aziende solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini del registro. L'Ufficio deve individuare ulteriori indizi, gravi, precisi e concordanti, che supportino l'accertamento del maggiore corrispettivo rispetto a quanto dichiarato dal contribuente, su cui grava la prova contraria. È questo, ormai, il consolidato orientamento della Corte di Cassazione.

La normativa in materia di imposte sui redditi che regola la **tassazione delle plusvalenze dei beni immobili**, quali aree fabbricabili e fabbricati strumentali o di aziende e di rami di queste (articoli 67 e 68 TUIR) prescrive che, in caso di cessione a titolo oneroso, le plusvalenze siano considerate **redditi diversi** se conseguite dai soggetti passivi IRPEF o **redditi di impresa** se relative ai beni inerenti all'attività di impresa. Le plusvalenze si considerano conseguite nel primo caso con l'**incasso dei corrispettivi** della vendita, nel secondo, invece, con la **maturazione del diritto al corrispettivo**.

I diversi orientamenti e la norma di interpretazione autentica

L'accertamento del plusvalore derivante dalla cessione di immobili, aziende o rami delle stesse è stato oggetto di numerosi **dibattiti giurisprudenziali**, che hanno generato **due differenti orientamenti**.

Il **primo** e più risalente (*ex multis* Cass. n. 14485/2009) ritiene che l'Amministrazione sia legittimata a procedere in via induttiva all'accertamento del reddito da plusvalenza patrimoniale, sulla base del rilevamento di valore effettuato in sede di applicazione dell'imposta di registro. Questo, naturalmente comporta che grava sul contribuente, al fine di superare la presunzione di corrispondenza del prezzo incassato a quello coincidente con il valore di mercato accertato in via definitiva in sede di applicazione dell'imposta di registro, dimostrare di avere in concreto venduto il bene ad un prezzo inferiore. Tale indirizzo poggia esclusivamente sui principi costituzionali di **imparzialità** e **capacità contributiva**, in virtù dei quali l'Amministrazione sarebbe, di fatto, vincolata ad utilizzare una valutazione uniforme del medesimo bene, non potendosi ritenere corretto attribuirne una differente in ragione dei diversi tributi.

Tuttavia, il successivo intervento del Legislatore in materia con una **norma di interpretazione autentica**,

l'art. 5, comma 3, D.Lgs. n. 147/2015, ha determinato il consolidarsi di un **opposto orientamento** (*ex multis* Cass. n. 6135/2016; n. 12131/2019; n. 2816/2020). Il richiamato decreto, infatti, prescrive che “gli articoli 58, 68, 85 e 86 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) e gli articoli 5, 5 bis, 6 e 7 del D.Lgs. n. 446/1997 si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonché per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l'esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro di cui al D.P.R. n. 131/1986, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al D.Lgs. n. 347/1990”.

Nello specifico, l'art. 68 TUIR (corrispondente all'art. 82 della vecchia numerazione) prevede, al comma 1, in relazione al precedente art. 67, per quello che in questa sede rileva, che le plusvalenze realizzate mediante cessione di terreni sono costituite dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo. Pertanto, la presunzione sin qui affermata in via giurisprudenziale relativa alla corrispondenza del corrispettivo incassato al valore venale del bene venduto a quello accertato ai fini dell'imposta di registro non è più sostenibile alla stregua della nuova disposizione normativa. Sono, quindi, richiesti **ulteriori elementi di prova** che superino la mera dimostrazione della divergenza del dichiarato, rispetto al valore attribuibile al bene ceduto. La disposizione, inoltre, ponendosi espressamente quale norma d'interpretazione autentica, ai sensi dell'art. 1, comma 2, legge n. 212/2000, è applicabile **retroattivamente**.

L'ultima vicenda analizzata dalla Cassazione

Con l'ordinanza n. 13406 depositata il 1° luglio 2020, la Corte di Cassazione - ponendosi **in continuità** con il più recente orientamento - ha ribadito che è escluso che l'Amministrazione finanziaria, in sede di

accertamento delle imposte sui redditi, possa determinare in via induttiva la plusvalenza realizzata in seguito alla cessione di immobile o di azienda, solo sulla base del valore dichiarato o definito ai fini dell'imposta di registro.

Nel caso di specie, l'Agenzia notificava ad una contribuente un avviso di accertamento per recuperare a tassazione la maggiore IRPEF, calcolata sulla rettifica della plusvalenza derivante dalla cessione di un ramo di azienda. L'ufficio, infatti, in base ad una serie di rettifiche del valore del bene effettuate in riferimento al valore dichiarato ai fini dell'imposta di registro, calcolava il maggior reddito in via induttiva.

Il provvedimento veniva immediatamente impugnato innanzi alle Commissioni tributarie che, in primo grado, ne accoglievano le doglianze, ma riformavano la sentenza in appello, ritenendo corretto il metodo di

accertamento.

I giudici di legittimità, condividendo il ricorso presentato dalla contribuente, hanno richiamato l'art. 5, comma 3, D.Lgs. n. 147/2015, in virtù del quale, per le **cessioni di aziende** o di **rami** delle stesse, l'esistenza di un eventuale maggior corrispettivo non può essere presunto solo sulla base del valore dichiarato o accertato ai fini dell'imposta di registro. Occorre un *quid pluris*.

L'**automatica trasposizione** del **valore** dato al cespite ai fini dell'**imposta di registro**, prosegue la Corte, **non è di per sé sufficiente** e, come tale, deve essere supportato da **ulteriori indizi**, dotati di **precisione**, **gravità** e **concordanza**, che provino adeguatamente il differente valore della cessione, rispetto a quanto dichiarato dal contribuente.

Fisco

L'ultimo deposito della Cassazione

Fatture soggettivamente inesistenti: onere della prova dell'Ufficio da assolvere anche in via presuntiva

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 13844 depositata il 6 luglio 2020, ha ribadito che in caso di contestazione di fatture soggettivamente inesistenti è a carico dell'Agenzia l'onere di dimostrare che il contribuente sapesse o fosse in condizione di sapere dell'esistenza della frode Iva; solo a questo punto il soggetto verificato deve fornire la prova contraria. Inoltre, se è vero che le prestazioni soggettivamente inesistenti non comportano l'automatica indeducibilità dei costi ai fini delle imposte dirette, è comunque necessario che gli stessi siano inerenti all'attività di impresa, essendo un requisito comunque generale per la loro deducibilità.

Una Srl impugnava tre avvisi di accertamento, oltre che la conseguente cartella di pagamento, con i quali l'Ufficio recuperava a tassazione costi indeducibili ed indetraibili in relazione alla ricezione ed emissione di fatture soggettivamente inesistenti; in sintesi veniva contestata alla società la fittizia interposizione nella compravendita di alcuni beni tra la cedente e la reale cessionaria degli stessi. I ricorsi erano rigettati dalla CTP. Al contrario la CTR riteneva fondate le doglianze della Srl sulla base di tre considerazioni: a) l'art. 8 DL 16/12 prevedeva la deducibilità ai fini Ires ed Irap delle fatture solo soggettivamente inesistenti; b) quanto all'Iva, risultava decisiva, ai fini della prova della buona fede della contribuente, il decreto di archiviazione del GIP emesso nel parallelo procedimento penale, per assenza del dolo nel reato di evasione fiscale che era stato contestato; c) l'onere della prova in casi come quello di specie era carico dell'Ufficio, ma gli elementi forniti erano i medesimi già ritenuti non sufficienti in sede penale. Infine i giudici decretavano l'inesistenza della notifica della cartella esattoriale. L'Ufficio proponeva ricorso contestando la decisione d'appello sotto diversi profili.

La decisione

La Cassazione, con l'ordinanza n. 13844 depositata il 6 luglio 2020, ha parzialmente accolto il ricorso dell'Ufficio. Innanzitutto se correttamente la sentenza di secondo grado aveva ritenuto applicabile l'intervento art. 8 DL 16/12 in relazione ai costi per fatture soggettivamente inesistenti, parallelamente i giudici avrebbero dovuto verificare la deducibilità degli stessi

sotto i profili della certezza e dell'inerenza, elementi comunque imprescindibili. Peraltro, come rilevato dall'Agenzia, la contribuente era una società immobiliare e le fatture contestate riguardavano la compravendita di beni di telefonia mobile, estranei all'oggetto sociale. Quanto alla ripartizione dell'onere probatorio la Suprema Corte ribadisce che lo stesso è in capo all'Ufficio, il quale deve dimostrare, anche tramite presunzioni, da un lato la non corrispondenza tra il soggetto reale e quello formale che ha eseguito ovvero ricevuto la prestazione contestata, dall'altro che il contribuente spesse o avrebbe dovuto sapere che l'operazione commerciale si inseriva in una frode Iva, senza necessità della consapevole partecipazione all'evasione. Solo raggiunta tale prova spetterà al contribuente quella contraria sulla propria buona fede. La CTR però aveva motivato la propria decisione senza fare alcun riferimento agli elementi probatori esposti dall'Ufficio, dando poi peraltro decisivo rilievo al solo fatto dell'archiviazione penale. Infatti l'Agenzia aveva evidenziato in particolare che la Srl aveva di fatto agito come una cartiera, atteso che: i) non aveva una propria struttura aziendale; ii) era partecipata interamente dallo stesso soggetto che deteneva la totalità delle quote della reale acquirente finale dei beni; iii) non aveva partecipato al trasporto dei beni, passati direttamente dal venditore all'acquirente finale, formale cessionario della Srl; iv) non era stato effettuato alcun ricarico sul prezzo di rivendita della merce rispetto a quello di acquisto. La motivazione della sentenza di appello risultava quindi lacunosa e carente, avendo evidentemente i giudici trascurato i suindicati elementi oggettivi a sostegno della tesi erariale.

Da qui la necessità della cassazione con rinvio della pronuncia d'appello.

A cura della Redazione

Fisco

Erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti politici: quando si ha diritto alla detrazione

Le erogazioni liberali effettuate nei confronti di sezioni territoriali di partiti politici nazionali danno diritto alla detrazione a condizione che il partito politico nazionale sia iscritto al registro nazionale e che il versamento di tali detrazioni avvenga tramite banca o posta ovvero tramite altri sistemi di pagamento previsti dal decreto legislativo n.

241 del 1997, o secondo ulteriori modalità tali da garantire la tracciabilità e l'identificazione del suo autore al fine di permettere efficaci controlli da parte dell'amministrazione finanziaria. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 201 del 6 luglio 2020.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 201 del 6 luglio 2020 con cui ha fornito chiarimenti sulla detrazione per le **erogazioni liberali** in denaro effettuate dalle persone fisiche in favore dei **partiti politici**.

Come disposto dall'art. 11 del DL n. 149 del 2013, a decorrere dall'anno 2014, le erogazioni liberali in denaro effettuate dalle persone fisiche in favore dei **partiti politici** sono ammesse a detrazione per oneri, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

In questo modo si riconosce una detrazione, pari al **26 per cento** dell'erogazione effettuata, per un importo compreso tra 30 e 30.000 euro, per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore dei partiti politici iscritti nell'apposito registro.

Già con le circolari n. 13/E del 31 maggio 2019, n. 7/E del 27 aprile 2018 e n. 7/E del 4 aprile 2017, è stato chiarito che le erogazioni liberali effettuate nei confronti di **sezioni territoriali** di partiti politici nazionali danno diritto alla detrazione a condizione che si verifichino i seguenti requisiti:

-il partito politico nazionale sia iscritto al **registro nazionale**;

-il versamento di tali detrazioni avvenga tramite banca o posta ovvero tramite altri sistemi di pagamento previsti dal decreto legislativo n. 241 del 1997, o secondo ulteriori modalità tali da garantire la **tracciabilità** e l'identificazione del suo autore al fine di permettere efficaci controlli da parte dell'amministrazione finanziaria.

Per cui le erogazioni liberali effettuate a favore di un partito politico, effettuate su conti correnti intestati alle articolazioni provinciali dello stesso partito, dotate di autonomia amministrativa e negoziale, possano godere della detrazione prevista, pari al 26 per cento per importi compresi tra 30 euro e 30.000 euro annui, sempreché rispettino i requisiti sopra descritti (iscrizione del partito al **registro nazionale** previsto dall'articolo 4 del citato decreto legge n. 149 del 2013 e **tracciabilità del versamento**).

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 06/07/2020, n. 201](#)

Fisco

L'ultimo deposito della Cassazione

Decreto ingiuntivo senza imposta proporzionale se la prestazione sottostante è già assoggettata ad Iva

Il decreto ingiuntivo comunque derivante, anche non direttamente, da una prestazione di servizi assoggettata ad Iva, esclude la possibilità di richiedere la relativa imposta di registro in misura proporzionale, per il principio di alternatività Iva/registo. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 13528 depositata il 2 luglio 2020.

L'Ufficio notificava ad una Srl un avviso di liquidazione per il pagamento dell'imposta di registro ed accessori relativi alla registrazione di un decreto ingiuntivo. Con tale provvedimento il Tribunale aveva ingiunto ad un Consorzio, capogruppo di una associazione temporanea di imprese della quale faceva parte anche la contribuente, di pagare a quest'ultima una somma di denaro. L'ingiunzione derivava del mancato trasferimento da parte del Consorzio alla Srl di alcuni importi ad essa dovuti, ma incassati dalla prima in forza di mandato. Detta ATI era stata costituita per partecipare ad una gara di appalto che poi era stata vinta. Secondo l'Ufficio, in sintesi, era dovuta per il decreto ingiuntivo l'imposta in misura proporzionale al 3%. La contribuente impugnava l'avviso di liquidazione invocando il principio di alternatività Iva/registo, con conseguente applicazione della misura fissa dell'imposta. La CTP rigettava il ricorso, mentre la CTR accoglieva l'appello della società, condividendone la tesi difensiva. L'Ufficio proponeva quindi impugnazione in Cassazione, ribadendo che le somme contenute nel decreto ingiuntivo derivavano da un contratto di mandato, non soggetto ad Iva, tra la Srl ed il Consorzio, rimanendo quindi irrilevante che a monte della vicenda vi fosse un contratto di appalto assoggettato a tale imposta.

La decisione

La Cassazione, con l'ordinanza n. 13528 depositata il 2 luglio 2020, ha rigettato il ricorso dell'Ufficio. Ai fini dell'imposta di registro in misura fissa del decreto ingiuntivo non è necessario che tale atto sia emesso a seguito di un'azione nei confronti di una controparte inadempiente di un rapporto avente ad oggetto la prestazione di servizi assoggettata ad Iva. Infatti è sufficiente che con l'ingiunzione si tenda ad ottenere il

pagamento di quanto dovuto, costituito dal corrispettivo imponibile più l'Iva, in relazione alla prestazione di servizi effettuata dal creditore, soggetta appunto ad Iva. Il fine è infatti quello di evitare che un contribuente, oltre a dover versare l'imposta sul valore aggiunto per la prestazione eseguita ma non pagata dal debitore, sia costretto anche a pagare l'imposta di registro in misura proporzionale sempre su quella stessa prestazione. Nella specie se è vero che la Srl aveva agito contro il Consorzio per inadempimento del contratto di mandato, come rilevato dall'Ufficio, l'elemento fondamentale era costituito dal fatto che le somme oggetto del provvedimento del Tribunale erano state fatturate direttamente dalla contribuente per un'attività da essa svolta. Pertanto il decreto ingiuntivo era relativo comunque ad una prestazione di servizi che comportava il pagamento dell'Iva in favore dell'Erario, con conseguente impossibilità di pretendere l'imposta di registro in misura proporzionale. La decisione della CTR era pertanto corretta.

A cura della Redazione

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Compensi da corrispondere ai giudici di pace: quale trattamento fiscale?

Le somme percepite per l'attività di giudice di pace, in servizio alla data del 15 agosto 2017, sono soggette al regime transitorio previsto dal D. Lgs. n. 116 del 2017 e pertanto devono essere considerate redditi assimilati a quello di lavoro dipendente fino al quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto menzionato, ossia 15 agosto 2021, anche se le prestazioni sono rese da un soggetto che esercita un'arte o professione. Lo ha evidenziato l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 202 del 6 luglio 2020.

Con la risposta a interpello n. 202 del 6 luglio 2020 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito compensi da corrispondere ai **giudici di pace**.

Nell'ambito di questi compensi l'art. 26 del D. Lgs. n. 116 del 2017, disciplina il **trattamento fiscale**, ai fini IRPEF, dei compensi da corrispondere ai giudici di pace.

In particolare, il citato articolo 26 modificando gli articoli 50, comma 1, lettera f), e 53, comma 2, TUIR, ha espunto le **indennità** corrisposte ai giudici di pace dai **redditi** assimilati a quelli di lavoro dipendente, qualificandole, insieme a quelle corrisposte ai giudici

onorari di pace e ai vice procuratori onorari, come redditi di lavoro autonomo.

Inoltre l'articolo 32 del medesimo decreto prevede un **periodo transitorio** per l'applicazione delle nuove disposizioni ai magistrati onorari.

In ogni caso viene fatto salvo quanto disposto dall'articolo 31, commi 2 e 3, rubricato indennità spettante ai **magistrati onorari** in servizio e che stabilisce che per la liquidazione delle indennità dovute, tra l'altro, ai giudici di pace in servizio alla data di entrata in vigore del decreto in esame continuano ad applicarsi sino alla scadenza del quarto anno successivo alla medesima data i criteri previsti dalle disposizioni vigenti e operanti prima dell'attuazione della riforma. Inoltre a decorrere dalla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto, ossia **15 agosto 2021**, le indennità dovute ai predetti magistrati onorari saranno erogate secondo le disposizioni contenute nel capo IX del decreto, quindi il compenso costituirà reddito di lavoro autonomo e non sarà più assimilato al reddito di lavoro dipendente.

Di conseguenza l'articolo 26 (capo IX) del decreto, che ha modificato le norme del TUIR e ha qualificato le indennità corrisposte ai magistrati onorari come **redditi di lavoro autonomo**, troverà applicazione nei confronti dei magistrati onorari in servizio alla data del 15 agosto 2017, solo a decorrere dal 2021, ossia dal quarto anno successivo all'entrata in vigore del decreto.

Per cui:

-per i magistrati onorari immessi in servizio successivamente al 15 agosto 2017, il compenso costituisce **reddito di lavoro autonomo**;

-per i magistrati onorari **già in servizio** alla data del 15 agosto 2017 continuano, invece, ad applicarsi le disposizioni ante riforma fino alla scadenza del quadriennio successivo alla predetta data.

In particolare, per la **liquidazione** delle indennità dovute ai magistrati onorari già in servizio continuano ad applicarsi, sino alla data di scadenza del quarto anno successivo alla medesima data, i criteri operanti prima dell'attuazione della riforma. Successivamente alla predetta data (che segna il termine del regime transitorio) la liquidazione delle **indennità** dovute ai predetti magistrati onorari avrà luogo secondo la disciplina a regime del capo IX del decreto.

Di conseguenza con riferimento all'articolo 50 del TUIR rubricato «redditi assimilati a quelli di **lavoro dipendente**», nella formulazione vigente prima delle modifiche apportate dal decreto, il legislatore ha inteso riservare un trattamento particolare ai compensi percepiti dalle categorie di giudici onorari espressamente

individuata dalla norma (tra cui, appunto, i giudici di pace), diverso da quello riservato alla generalità dei compensi corrisposti per l'esercizio di pubbliche funzioni.

Invero, mentre i compensi percepiti in relazione all'esercizio di pubbliche funzioni in genere, qualora siano svolte da soggetti che esercitano un'arte o professione, possono concorrere alla formazione del reddito di lavoro autonomo, quelli percepiti dai giudici di pace, rilevano comunque come redditi assimilati al lavoro dipendente, ancorché tali soggetti esercitino un'arte o professione.

Di conseguenza, le somme percepite per l'attività di giudice di pace, in servizio alla data del 15 agosto 2017, sono soggette al regime transitorio previsto dal decreto e pertanto devono essere considerate redditi assimilati a quello di lavoro dipendente «fino al quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto» ossia 15 agosto 2021, anche se le prestazioni sono rese da un soggetto che esercita un'arte o professione. Ciò comporta, peraltro, che, all'atto del pagamento di tali somme, dovrà essere operata la ritenuta di acconto IRPEF.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 06/07/2020, n. 202](#)

Fisco

Dal Consiglio dei Ministri

Nel Programma Nazionale di Riforma 2020 entra la riforma fiscale

Una riforma fiscale che migliori l'equità e l'efficienza, riduca le aliquote effettive sui redditi da lavoro e aumenti la propensione delle imprese a investire e a creare reddito e occupazione: la prevede il PNR, il Programma Nazionale di Riforma 2020, illustrato dal Ministro dell'Economia e delle finanze Roberto Gualtieri nella seduta del Consiglio dei Ministri del 6 luglio 2020. La riforma, che il Governo intende realizzare nel corso del prossimo triennio, ha l'obiettivo di rafforzare la competitività dell'economia e migliorare l'equità, l'inclusione sociale e la sostenibilità ambientale.

Nel corso della seduta del Consiglio dei Ministri del 6 luglio 2020, il Ministro dell'Economia e delle finanze **Roberto Gualtieri** ha illustrato lo schema del **Programma Nazionale di Riforma 2020 (PNR)**.

Con questo piano sono state delineate le politiche che il Governo intende adottare nel **triennio 2021-23** per il rilancio della crescita, l'innovazione, la sostenibilità, l'inclusione sociale e la coesione territoriale, nel nuovo scenario determinato dal Coronavirus.

Nello specifico, il documento traccia le **linee essenziali** del Programma di Ripresa e Resilienza (**Recovery Plan**) che il Governo metterà a punto dopo l'adozione dello Strumento Europeo per la Ripresa ("Next Generation EU").

Tre linee strategiche connotano lo schema:

- modernizzazione del Paese;
- transizione ecologica;
- inclusione sociale e territoriale e parità di genere.

Al fine di conseguire questi obiettivi, il Governo intende fare leva su una serie di **strumenti** da dispiegare nel corso del prossimo triennio, tra i quali:

- il rilancio degli **investimenti pubblici**, con l'obiettivo di portarli stabilmente sopra il 3% del PIL, concentrandosi su diverse aree di intervento, tra cui: lo sviluppo delle reti di telecomunicazione e di trasporto, la green economy, la protezione dell'ambiente, l'attenuazione dei rischi idrogeologici e sismici; la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e dell'istruzione;
 - l'aumento delle **spese per l'istruzione**, la **ricerca** e lo **sviluppo**, puntando a incrementare la spesa pubblica per la ricerca e per l'istruzione di 0,4 punti percentuali di PIL nei prossimi tre anni;
 - il rilancio degli **investimenti privati**, con diversi obiettivi: promuovere l'innovazione, favorire il consolidamento patrimoniale delle aziende, aumentare gli investimenti nell'economia reale, favorire la crescita dimensionale, incentivare il trasferimento o la riorganizzazione in Italia di attività svolte all'estero;
 - interventi per il rilancio di importanti filiere e settori produttivi, come il settore sanitario, l'auto e la componentistica, il turismo e lo spettacolo, l'edilizia, la produzione di energia, la siderurgia;
 - **riforme** volte a rafforzare la competitività dell'economia e a migliorare l'equità, l'inclusione sociale e la sostenibilità ambientale. In particolare, gli interventi riguarderanno: un'**amministrazione della giustizia** più moderna e più efficiente; interventi sul sistema dell'istruzione, per una maggiore inclusione, più alti livelli di conseguimento educativo, e per ridurre il disallineamento fra le qualifiche richieste dalle imprese e quelle disponibili.
- Inoltre, una **riforma tributaria** che migliori l'equità e l'efficienza, riduca le aliquote effettive sui redditi da lavoro e aumenti la propensione delle imprese ad

investire e a creare reddito e occupazione.

A cura della Redazione

Fisco

Dal Consiglio dei Ministri

Direttiva PIF: approvato il decreto attuativo. Più tutele per gli interessi finanziari UE

Via libera definitivo del Consiglio dei Ministri al decreto legislativo di attuazione della direttiva PIF, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale. Tra le maggiori novità dettate dal provvedimento, si prevede di punire anche le ipotesi di delitto tentato (e non solo consumato) per i reati fiscali che presentano l'elemento della transnazionalità, se l'imposta IVA evasa non sia inferiore a 10 milioni di euro. Si amplia anche il catalogo dei reati tributari per i quali è considerata responsabile anche la società.

Il Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2020 ha approvato, in esame definitivo, su proposta del Ministro per gli affari europei **Vincenzo Amendola** e del Ministro della giustizia **Alfonso Bonafede**, il decreto legislativo di attuazione della direttiva UE n. 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale.

Con questa direttiva si vuole **armonizzare** il diritto penale degli Stati membri per i tipi di condotte fraudolente più gravi nel settore finanziario e garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione ai sensi del diritto amministrativo e del diritto civile.

Di conseguenza sono sostituite le precedenti **convenzioni** e inoltre viene modificata la disciplina dei reati tributari sulla responsabilità amministrativa delle società per i reati commessi dalle persone fisiche nel loro interesse o vantaggio.

Le novità

Tra le maggiori novità con il decreto:

- si prevede di punire anche le ipotesi di delitto tentato (e non solo consumato) per i reati fiscali che presentano l'elemento della transnazionalità, se l'imposta **IVA evasa** non sia inferiore a **10 milioni di euro**;

- si amplia il catalogo dei **reati tributari** per i quali è considerata responsabile anche la società (ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001) includendovi ora i delitti di dichiarazione infedele, di omessa dichiarazione e di indebita compensazione;

Leggi anche [Direttiva PIF: ampliata la responsabilità amministrativa delle imprese](#)

- si estende la **responsabilità delle società** anche ai delitti di frode nelle pubbliche forniture, al reato di frode in agricoltura e al reato di contrabbando, modulando la sanzione a seconda che il reato ecceda o meno la soglia di 100.000 euro. Infine, si è ampliato il panorama dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui possono rispondere le società, includendovi il delitto di peculato e quello di abuso d'ufficio.

Infine, il decreto interviene su alcune fattispecie di **corruzione**, includendovi anche i casi in cui siano sottratti denaro o utilità al bilancio dell'Unione o ad altri suoi organismi, con danno superiore a 100.000 euro con la pena massima aumentata fino a 4 anni di reclusione e si estende la punibilità a titolo di corruzione dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando i fatti ledono o pongono in pericolo gli interessi finanziari dell'Unione.

A cura della Redazione

Fisco

Firmato il protocollo d'intesa

Internazionalizzazione imprese: i commercialisti con l'Italia per Expo Dubai

Il Commissariato Generale di sezione dell'Italia a Expo 2020 Dubai e il CNDCEC hanno siglato un Protocollo d'Intesa finalizzato a pianificare attività e iniziative congiunte in occasione della Partecipazione dell'Italia ad Expo 2020 Dubai, che si svolgerà a Dubai dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022. Lo ha reso noto il CNDCEC con comunicato stampa del 7 luglio 2020. Tra gli obiettivi dell'accordo la promozione di missioni imprenditoriali e istituzionali e un business forum all'interno del Padiglione Italia per accrescere le relazioni bilaterali nell'area del Mediterraneo e negli Emirati Arabi Uniti.

Siglato il protocollo d'Intesa tra il Commissariato Generale per la partecipazione dell'Italia a **Expo Dubai** e il **CNDCEC**. L'accordo sottolinea l'importanza dei commercialisti nell'**internazionalizzazione delle imprese** italiane, soprattutto in un'area strategica come gli **Emirati Arabi Uniti** in cui ci sono grandi margini per aumentare la competitività del nostro tessuto produttivo e delle nostre piccole e medie imprese di eccellenza.

Leggi anche [Protocollo d'intesa CNDCEC-Emirati Arabi: nuove opportunità per professionisti e aziende](#)
In occasione della partecipazione dell'Italia a Dubai

il CNDCEC organizzerà **missioni imprenditoriali e istituzionali** e un importante **Business Forum** all'interno del Padiglione Italia incentrato sul nesso tra competitività e sostenibilità e su elementi di reporting qualitativo, oltreché finanziario.

“La partecipazione dei commercialisti a Expo Dubai sarà un importante contributo per fare di questo evento un passaggio fondamentale nella internazionalizzazione delle imprese italiane, sia per la promozione all'estero delle loro esportazioni sia per la capacità di attrarre investimenti diretti verso l'Italia, dopo la pandemia **Covid-19**”, ha dichiarato il Commissario Generale **Paolo Glisenti**.

“La **competenza dei commercialisti italiani** sarà inoltre un interessante elemento di confronto con altri Paesi nei processi di integrazione in atto nelle filiere industriali e negli ecosistemi finanziari che, nella prospettiva attuale, troveranno nel 2021 a Dubai la prima grande occasione di ripresa di contatto e di relazione”.

Internazionalizzazione della professione

Come dichiarato dal Presidente CNDCEC **Massimo Miani**, “il nostro Consiglio nazionale ha tra le sue priorità strategiche l'internazionalizzazione della professione. Su questo tema abbiamo in campo una serie di attività formative e informative, con corsi itineranti, missioni e pubblicazioni, al fine di rafforzare le competenze specifiche degli iscritti e la loro capacità di fornire utile supporto alle aziende italiane”.

Competitività = Sostenibilità

“La nostra partecipazione all'Expo di Dubai”, ha sottolineato ancora Miani, “si inserisce in questo contesto e ha la finalità di far conoscere il potenziale di creatività, innovazione e dinamismo delle aziende italiane che attraverso il supporto dei Commercialisti riescono a svilupparsi e a posizionarsi anche sui mercati esteri. In questa prospettiva dedicheremo una particolare attenzione al **tema sempre più centrale della sostenibilità**”.

Come ha spiegato il consigliere nazionale dei commercialisti delegato all'Attività internazionale, **Alessandro Solidoro**, “tutto il progetto ruota intorno al tema della **sostenibilità delle imprese italiane** rappresentata attraverso lo strumento del **bilancio integrato** e di elementi di **reporting qualitativo**, oltreché **finanziario**. Si tratta di una tematica molto importante che il Consiglio nazionale ha sempre messo al centro della sua azione. A maggior ragione lo faremo in questo momento, considerando la sostenibilità una vera e propria necessità scaturita dall'emergenza sanitaria. Allo stesso modo, dobbiamo riflettere sul nuovo significato assunto dalla globalizzazione che rappresenta

una garanzia reciproca per il corretto funzionamento dei sistemi economici con la conseguente esigenza di rafforzamento delle istituzioni internazionali”.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

CNDCEC, comunicato stampa 07/07/2020

Lavoro e Previdenza

Iter di conversione

Decreto Rilancio: congedo Covid-19 fino al 31 agosto e fruibile a ore

di Riccardo Pallotta - Esperto di previdenza e di organizzazione della Pubblica Amministrazione

I genitori di bambini fino a 12 anni possono chiedere il congedo parentale straordinario di 30 giorni fino al prossimo 31 agosto. Lo prevede il disegno di legge di conversione del decreto Rilancio all'esame della Camera. I periodi di congedo indennizzato per la cura dei minori durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado inoltre devono inoltre essere alternativamente da entrambi i genitori lavoratori conviventi e possono essere usufruiti anche su base oraria.

Prorogato fino al 31 agosto 2020 il **congedo straordinario Covid-19** per i genitori di **bambini fino a 12 anni**. E' una delle importanti novità previste dal disegno di legge di conversione in legge del decreto Rilancio (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (2500). **Leggi anche [Decreto Rilancio: nuovi incentivi per auto Euro 6 e proroga dei contratti a termine](#)**

Ammessa inoltre la possibilità di **fruizione su base oraria** del congedo ma solo limitatamente ai periodi non fruiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Rilancio.

Ma andiamo con ordine e analizziamo più nel dettaglio le importanti novità.

Congedo Covid-19: dal Cura Italia al decreto Rilancio

L'articolo 72, comma 1, del decreto Rilancio (decreto legge 19 maggio 2020, n. 34) ha modificato dall'articolo 23 del decreto Cura Italia (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) elevando da 15 a **30 giorni** la **durata massima** del congedo parentale Covid-19 per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato. Il congedo speciale, per i figli fino a 12 anni di età o senza limiti d'età per i **figli con disabilità grave** iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, è retribuito, è coperto da contribuzione figurativa e può essere fruito **entro il prossimo 31 luglio** (la decorrenza è fissata al 5 marzo). Come evidenziano le schede di lettura del provvedimento di Senato e Camera, l'estensione della durata massima del congedo parentale a 30 giorni complessivi ad opera del decreto Rilancio è applicabile, per effetto dei richiami al medesimo comma 1 contenuti nei commi successivi dell'art. 23 del Cura Italia, anche alle altre categorie di lavoratori richiamate dai medesimi

articoli, ossia ai genitori **iscritti alla Gestione separata INPS** (articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335) e ai genitori **lavoratori autonomi iscritti all'INPS**.

Il congedo COVID-19 per un figlio fino ai 12 anni di età riconosce ai genitori beneficiari un'**indennità** calcolata con criteri diversi. In particolare:

- per i **genitori dipendenti del settore privato** l'indennità è pari al **50% della retribuzione** (più elevata rispetto al 30% della retribuzione riconosciuto per la fruizione del normale congedo parentale, subordinata peraltro alla presenza di particolari condizioni anagrafiche e reddituali)

- per i **genitori iscritti alla Gestione separata** (si tratta di lavoratori parasubordinati con rapporto di lavoro attivo) l'indennità è pari al **50% di 1/365 del reddito**, individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità (anche in questo caso viene ampliata la tutela riconosciuta in caso di fruizione di congedo parentale ordinario, consistente nel riconoscimento di un'indennità pari al 30% di 1/365 del reddito per i figli fino a 3 anni di età)

- per i **genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS** (ossia liberi professionisti titolari di partita IVA attiva, o componenti di studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), e non coperti da altre forme di previdenza obbligatoria) l'indennità è pari al **50% della retribuzione convenzionale giornaliera** stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto (in caso di fruizione di congedo parentale ordinario è invece costituita da un'indennità pari al 30% e solo per i figli fino a 1 anno di età).

I periodi di **congedo parentale ordinario** disciplinati dal D.Lgs. 151/2001 eventualmente fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione dei servizi educativi possono essere convertiti nel congedo speciale Covid-19, con diritto alla relativa indennità.

Il congedo Covid 19 spetta anche ai **genitori adottivi e ai genitori affidatari** o che hanno in collocamento temporaneo minori.

Avvertenza. Si ricorda che, in aggiunta al congedo parentale retribuito (o indennizzato) per la cura dei per i figli fino a 12 anni di età, l'art. 23, c. 6, del Cura Italia (D.L. 18/2020) come modificato dall'art. 72 del decreto Rilancio prevede infine un **congedo non retribuito** per i genitori dipendenti privati in presenza di figli minori di 16 anni (nel testo previgente, di figli di età ricompresa tra 12 e 16 anni). Tale congedo non è coperto da contribuzione figurativa e dà diritto alla conservazione del posto di lavoro con divieto di licenziamento.

Leggi anche [Coronavirus: congedo parentale per dipendenti e autonomi fruibile \(anche\) senza domanda](#)

Fruizione del congedo

La fruizione del congedo COVID-19 è riconosciuta alternativamente ad uno solo dei genitori per nucleo familiare.

Per i genitori di figli di età fino a 12 anni l'accesso al congedo COVID-19 è ammesso a condizione che:

- nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di **strumenti di sostegno al reddito** in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa;
- non vi sia altro **genitore disoccupato** o non lavoratore;
- nel nucleo familiare non vi sia altro genitore che fruisca contemporaneamente di congedo COVID-19;
- non sia stata trasmessa richiesta del bonus alternativo per i **servizi di baby-sitting**.

Per i genitori di **figli disabili di età superiore ai 12 anni** oltre alle condizioni sopra citate l'accesso al congedo COVID-19 risulta possibile a condizione che:

- sia accertata la disabilità in situazione di gravità del figlio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- il figlio sia iscritto a scuole di ogni ordine grado o in centri diurni a carattere assistenziale.

L'INPS, con la [circolare del 25 marzo 2020, n. 45](#), ha chiarito che il computo delle giornate ed il pagamento dell'indennità avviene con le stesse modalità previste per il pagamento del congedo parentale e che la frazionabilità del periodo (30 giorni) è consentita solo a **giornate intere e non in modalità oraria**.

Cosa cambia con la conversione in legge

Con un emendamento al disegno di legge di conversione del decreto (2500) approvato in Commissione Bilancio alla Camera, la fruizione del congedo parentale Covid di 30 giorni concesso ai genitori di bambini fino a 12 anni viene estesa dal 31 luglio al **31 agosto**

2020.

Inoltre l'art. 72 del decreto Rilancio, come novellato dal DDL di conversione, prevede espressamente che i periodi di congedo spettanti debbano essere utilizzati **in maniera alternata da entrambi i genitori lavoratori conviventi** e possono essere usufruiti in **forma giornaliera od oraria**.

Lo stesso art. 72 fa salvi i periodi di congedo già fruiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Rilancio.

Come presentare la domanda

Si ricorda che i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli di età fino ai 12 anni che vogliano fruire del congedo COVID-19, sia a conguaglio che a pagamento diretto, devono presentare domanda **al proprio datore di lavoro e all'INPS**, utilizzando la normale procedura di domanda di congedo parentale per i lavoratori dipendenti.

All'interno della procedura, dopo la compilazione dei dati anagrafici dell'altro genitore sarà richiesto se si vuole presentare domanda per il congedo COVID-19 o domanda per il COVID-19 con figlio disabile. Spuntando la casella 'si' si proseguirà con la presentazione di una domanda di congedo COVID-19. Se, invece, si volesse procedere con la normale domanda di congedo parentale, sarà sufficiente spuntare la casella 'no'.

Spetta ai datori di lavoro comunicare successivamente all'INPS le **giornate di congedo fruito**, attraverso il flusso UniEmens.

Avvertenza. Per il congedo non indennizzato i **genitori con figli di età fino a 16 anni** devono presentare domanda di congedo COVID-19 solamente al proprio datore di lavoro e non all'INPS.

I lavoratori **iscritti alla Gestione separata** con figli minori di 3 anni e le **lavoratrici autonome** con figli minori di 1 anno, che vogliano fruire del congedo COVID-19, devono invece inoltrare domanda esclusivamente all'INPS utilizzando le normali procedure di presentazione della domanda di congedo parentale.

Considerazioni finali

Da ultimo facciamo due considerazioni.

La prima riguarda i genitori lavoratori dipendenti pubblici. Secondo quanto disposto dall'art. 25, c. 1, del D.L. 18/2020 (non modificato dall'art. 72 del decreto Rilancio emendato in fase di conversione in legge), la fruizione del congedo da parte dei **dipendenti pubblici** è possibile per tutto il periodo di sospensione dei servizi scolastici. Manca pertanto il riferimento ad un termine specifico per la fruizione del congedo, previsto invece per il settore privato (31 luglio 2020 prima

e 31 agosto 2020 ora).

La seconda riguarda invece le altre categorie genitori **lavoratori beneficiari del congedo speciale Covid-19** (art. 23 del Cura Italia), ossia gli iscritti alla Gestione

separata INPS e gli autonomi iscritti all'INPS. L'estensione al 31 agosto del congedo parentale, sempre per via dei richiami normativi interni, sembrerebbe potersi applicare anche a questi lavoratori.

Lavoro e Previdenza

Esposizione nel libro unico del lavoro di luglio

Assegno per il nucleo familiare: domande all'INPS con importi aggiornati

di Debhorah Di Rosa - Consulente del lavoro in Ragusa

È tempo, per i lavoratori subordinati di aggiornare le domande per l'erogazione dell'ANF - Assegno per il nucleo familiare, il cui importo rideterminato dall'INPS va esposto nel LUL - Libro Unico del Lavoro di luglio. Il modello di richiesta ANF deve essere trasmesso esclusivamente per via telematica direttamente all'INPS. L'Istituto, effettuati i necessari controlli, rende disponibili sul proprio portale gli importi teorici che costituiscono il limite massimo erogabile mensilmente. Il datore di lavoro deve erogare nel LUL mensile le somme spettanti in base alle ore di lavoro effettivamente prestate dal lavoratore richiedente, procedendo poi al conguaglio in Uniemens. Ma quali sono in dettaglio i requisiti e le condizioni particolari di presentazione della domanda per ciascuna categoria di lavoratori?

Le domande di ANF - Assegni per il nucleo familiare, valide dall'1 luglio 2020 al 30 giugno 2021, devono essere trasmesse direttamente all'INPS in via telematica.

L'assegno spetta non soltanto ai lavoratori dipendenti, ma anche ai percettori di indennità di mobilità, disoccupazione o cassa integrazione guadagni, collaboratori domestici e ai lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione separata, purché non pensionati o iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria.

Modalità di presentazione delle domande

La domanda di **assegno per il nucleo familiare** deve essere presentata dal lavoratore all'INPS, esclusivamente in via telematica, mediante uno dei seguenti canali:

- WEB, tramite il servizio on-line dedicato;
- patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN;
- datore di lavoro, previa delega del lavoratore e dei suoi familiari o direttamente o per il tramite dei soggetti di cui alla L. n. 12/1979.

Gli **importi giornalieri e mensili** teoricamente spettanti sono determinati dall'INPS sulla base delle tabelle aggiornate annualmente. L'Istituto, con la [circolare n. 60 del 2020](#), ha provveduto alla rivalutazione annua in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.

Esempio

Nucleo familiare formato dal soggetto richiedente e due figli minori: 3 componenti
 Reddito complessivo: 24.050 euro
 La tabella da applicare è la n. 12. L'individuazione dell'importo teoricamente spettante è individuato nella colonna corrispondente al numero dei componenti il

nucleo, pari a 3 (Colonna G), e alla riga in cui è compreso il reddito complessivo, ad esempio pari a 24.050 mila euro nel 2019 (riga 100): euro 164,08 mensili.

Gli importi così determinati sono messi a disposizione del datore di lavoro nel **Cassetto previdenziale**, con l'applicazione "[Consultazione Importi ANF](#)", che consente di visualizzare le informazioni relative alle domande Assegno Nucleo Familiare Dipendenti: importi massimi spettanti, giornalieri e mensili, e periodo di riferimento.

È inoltre possibile esportare i dati in formato xml.

N.B. In caso di **separazione o divorzio dei genitori**, alla richiesta deve essere allegata la documentazione comprovante lo stato di fatto dei rapporti tra i coniugi e le condizioni di affidamento dei figli.

Condizioni di spettanza

L'assegno al nucleo familiare è uno **strumento di sostegno** erogato dall'INPS in favore delle famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati o percipienti di Naspi da lavoro dipendente, i cui nuclei familiari includano più di un componente e che abbiano redditi inferiori a quelli determinati ogni anno dalla legge.

I **limiti di reddito** al di sotto dei quali viene erogata la prestazione vengono aggiornati annualmente dall'INPS: nella **determinazione** dell'importo di riferimento rientrano i redditi di tutti i componenti del nucleo familiare, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali.

La **condizione preliminare** per la sussistenza del diritto all'erogazione dell'assegno è dalla circostanza che il rapporto tra il reddito derivante da lavoro dipendente ed il reddito complessivo debba superare il 70%. Fanno parte del **nucleo familiare** del richiedente la prestazione, in via generale:

- il richiedente l'assegno;
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato

e che non abbia abbandonato la famiglia o il soggetto unito civilmente;

- i figli e gli equiparati aventi età inferiore ai 18 anni;
- i figli o equiparati maggiorenni inabili;
- i figli di età superiori ai 18 anni compiuti e inferiore ai 21 compiuti purché studenti e apprendisti, se facenti parte di un nucleo familiare composto da almeno quattro figli o equiparati di età inferiore ai 26 anni;
- i fratelli e le sorelle, i nipoti del richiedente di età inferiore ai 18 anni, non coniugati, ovvero senza limite di età se inabili, orfani, senza diritto alla pensione di reversibilità.

E' necessaria la preventiva esplicita **autorizzazione** da parte dell'**INPS** al ricorrere di alcune **fattispecie** definite dalla legge:

- nel caso in cui si intenda includere nel nucleo familiare soggetti particolari (come ad es. fratelli o sorelle);
- nel caso in cui potrebbe verificarsi una duplicazione di pagamento (es. in caso di separazione legale);
- laddove il coniuge non sottoscrive la dichiarazione di responsabilità contenuta nel modello ANF/DIP predisposto per la domanda;
- quando si intenda applicare l'aumento dei livelli reddituali previsto, ad esempio, in favore di nuclei monoparentali.

L'assegno matura in **misura intera** qualora permanga la continuità del rapporto di lavoro per:

- ogni mese di lavoro, se ha effettuato almeno 104 ore se operaio e 130 se impiegato;
- ogni settimana se, in caso di mancato raggiungimento delle 104 o 130 ore mensili, ha effettuato almeno 24 ore settimanali di lavoro se operaio e 30 ore se impiegato;
- ogni giornata lavorata, in caso di mancato raggiungimento delle 24 o 30 ore settimanali.

In caso di **settimana corta**, cioè quando l'orario è ripartito su cinque giornate anziché su sei, l'assegno spetta per intero anche per il sabato non lavorato.

Qualsiasi **variazione** intervenuta nel reddito e/o nella composizione del nucleo familiare, durante il periodo di richiesta dell'ANF, deve essere comunicata entro 30 giorni.

Modalità di erogazione

Il **pagamento degli ANF** viene effettuato ordinariamente dal **datore di lavoro** per conto dell'**INPS**, in occasione del pagamento della retribuzione e con successivo **conguaglio** nella denuncia contributiva **Uniemens**.

L'assegno viene erogato **direttamente dall'INPS** nel caso in cui il richiedente sia:

- un lavoratore domestico;
- un operaio agricolo a tempo determinato (OTD);

- dipendente di datori di lavoro che hanno cessato l'attività o siano falliti;

- beneficiario di prestazioni previdenziali.

Sulla base degli importi teoricamente spettanti, calcolati dall'**INPS** e messi a disposizione del datore di lavoro attraverso una specifica **utility** presente nel **Cassetto previdenziale aziendale**, viene effettuato dall'azienda il calcolo dell'importo effettivamente spettante al richiedente, in relazione alla tipologia di contratto sottoscritto e alla presenza/assenza del lavoratore nel periodo di riferimento.

In caso di variazione nella composizione del nucleo familiare, o nel caso in cui si modifichino le condizioni che danno titolo all'aumento dei livelli di reddito familiare, il lavoratore interessato deve presentare, esclusivamente in modalità telematica, una **domanda di variazione** per il periodo di interesse, avvalendosi della **procedura "ANF DIP"**.

Procedura datore di lavoro

Il **lavoratore** può **visualizzare gli importi** calcolati dall'**INPS** accedendo con le proprie credenziali alla specifica sezione "Consultazione domanda", disponibile nell'area riservata e **dovrà comunicare l'esito positivo della richiesta** al proprio datore di lavoro, il quale ha a sua volta accesso ai dati necessari all'erogazione e al conguaglio degli ANF all'interno del Cassetto previdenziale tramite l'applicazione "Consultazione Importi ANF", che consente di visualizzare le informazioni relative alle domande Assegno Nucleo Familiare Dipendenti (ANF DIP):

- importi massimi spettanti, giornalieri e mensili;
- periodo di riferimento.

È possibile effettuare:

- una ricerca puntuale (per singolo codice fiscale lavoratore): in questo caso l'informazione è immediatamente disponibile;
- una richiesta massiva (per tutti i lavoratori di un'azienda per la quale il soggetto richiedente ha delega): le informazioni saranno rese disponibili dopo i necessari tempi di elaborazione del sistema.

- N.B. L'**INPS** invia al lavoratore richiedente un **provvedimento formale** solo in caso di **reiezione della richiesta**.

Lavoratori domestici

Al lavoratore domestico spettano tanti assegni al nucleo familiare giornalieri quanti ne risultano dal quoziente che si ottiene dividendo per 4 il numero delle ore di lavoro risultante dalla contribuzione complessiva versata o dovuta nel trimestre relativamente a ciascun lavoratore, entro un massimo di 6 assegni

giornalieri per ogni settimana in cui risulti versata o dovuta contribuzione.

Gli **eventuali tempi residui** daranno diritto ad un assegno giornaliero solo pari almeno a 2 ore.

La presentazione dell'**istanza** di pagamento diretto dell'ANF da parte dei lavoratori domestici, compresi quelli che operano in somministrazione, deve avvenire **esclusivamente in via telematica**.

L'INPS, accertata l'esistenza dei requisiti richiesti, provvede al **pagamento diretto** degli assegni spettanti in **2 rate semestrali posticipate** secondo la modalità scelta dall'interessato nel modello di domanda.

Ex dipendenti di aziende cessate o fallite

Il lavoratore ha diritto a percepire l'assegno, non fruito e non prescritto, anche in caso di cessazione o fallimento dell'azienda presso il quale svolgeva la propria attività.

In tal caso l'**erogazione** avviene **direttamente** da parte dell'**INPS** e il lavoratore deve presentare **istanza** accedendo alla sezione dedicata sul **portale dell'Istituto**: "Domande di prestazioni a Sostegno del reddito - funzione ANF Ditte Cessate/Fallite", allegando la specifica **documentazione** probante la situazione di cessazione o fallimento del proprio datore di lavoro.

In particolare:

- i **lavoratori aziende cessate**, devono presentare una dichiarazione dell'azienda ex datore di lavoro da cui risultino la data di cessazione, i motivi della mancata erogazione nei periodi indicati dell'ANF al richiedente nonché l'impegno a non effettuare il pagamento della prestazione successivamente al rilascio della dichiarazione;

- i **lavoratori di ditte fallite** devono produrre all'Istituto una dichiarazione del curatore fallimentare attestante gli estremi del fallimento e l'esistenza del rapporto di lavoro. Deve inoltre essere allegata una dichiarazione in cui il lavoratore attesta il mancato ricevimento dell'assegno e si impegna a non insinuare nel passivo fallimentare i crediti per la prestazione che viene richiesta con pagamento diretto.

Spettanza per le giornate di assenza dal lavoro

Purchè sia raggiunto il **requisito minimo** di **una settimana di lavoro**, anche presso più datori di lavoro, l'ANF deve essere **corrisposto** anche durante le assenze per:

- ferie;
- aspettativa per chiamata a funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali, e permessi retribuiti per i dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali ed i lavoratori eletti a cariche pubbliche;
- giornate festive e festività soppresse, per le quali

venga corrisposta la retribuzione in assenza di prestazione lavorativa;

- intervento della Cassa integrazione guadagni o assegno ordinario con causale Covid-19;

- congedo matrimoniale.

In caso di **infortunio sul lavoro** o **malattia professionale**, gli assegni sono dovuti per il periodo di inabilità, ivi **compresa la "carezza"**, per un massimo di 3 mesi. Per le persone non soggette alle norme sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, l'**infortunio** è **considerato** alla stregua della **malattia**.

In caso di malattia, gli assegni sono dovuti per tutto il periodo in cui viene corrisposta, per legge o per contratto, l'indennità di malattia o la retribuzione da parte del datore di lavoro.

Gli assegni sono dovuti anche per il periodo di "carezza".

Qualora la malattia divenga causa di **interruzione del rapporto** di lavoro gli assegni sono corrisposti per la durata della malattia fino ad un massimo di 3 mesi.

Durante il **periodo di gravidanza e puerperio**, gli assegni sono corrisposti per tutto il periodo di astensione dal lavoro obbligatoria e facoltativa, per le assenze dal lavoro durante le malattie del bambino e per i permessi concessi alla lavoratrice madre o al lavoratore padre di minore con handicap ovvero al parente o affine entro il terzo grado convivente che assiste una persona con handicap; gli assegni sono corrisposti **anche** per le assenze spettanti alle lavoratrici che hanno **adottato bambini** o che li hanno ottenuti in **affidamento preadottivo** ed al padre lavoratore.

Gli assegni per il nucleo familiare competono in **misura intera** anche per le giornate di **assenza ingiustificata**, purchè il lavoratore abbia raggiunto nel periodo di paga il minimo di ore di effettiva occupazione.

Il diritto all'assegno va inoltre riconosciuto al lavoratore che si assenta dal lavoro per **eventi impeditivi**, semprechè le giornate di assenza siano retribuite o indennizzate.

Ciò accade ad esempio in caso di decisione discrezionale del datore di lavoro di interrompere l'attività, come pure quelle per sospensione del lavoro per **motivi eccezionali**, per particolari **esigenze di organizzazione aziendale**, per cause transitorie di **forza maggiore**, nonché quelle per **sciopero** e per **motivi disciplinari**.

Per **assenze ingiustificate** si intendono, invece, le assenze dovute alla riduzione o sospensione del lavoro sistematica non ricollegabile a nessuna delle cause predette e quelle dovute a mancanza temporanea di lavoro in attività non assistite da CIG o ad impossibilità

di raggiungere il posto di lavoro per intemperie.

Lavoro e Previdenza

Avviso INAIL

Reclamo lavoratori e aziende: nuova procedura online disponibile dal 6 luglio

Con un avviso pubblicato sul proprio portale istituzionale, l'INAIL ha fatto sapere che, oltre al modello cartacea già in uso, è stata resa disponibile anche una nuova procedura online per la presentazione dei reclami. Lavoratori e aziende potranno dunque, anche tramite i propri intermediari, segnalare disservizi o violazioni della Carta dei servizi adottata dall'Istituto. Per presentare il reclamo in via telematica bisognerà essere in possesso delle credenziali di accesso ai servizi online o fare la relativa richiesta in via preventiva.

L'INAIL ha reso disponibile, a partire dal 6 luglio 2020, un nuovo servizio telematico che può essere utilizzato da **lavoratori infortunati** o tecnopatici o datori di lavoro tenuti all'obbligo assicurativo per presentare **reclamo** scritto e contribuire all'ottimizzazione dei servizi erogati dall'Istituto. L'impegno dell'INAIL è quello di provvedere alla rimozione delle cause che hanno portato alla violazione o inosservanza dei principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, diritto di scelta, efficienza ed efficacia, o gli standard di qualità adottati e riportati anche nella "Carta dei servizi" dell'Istituto.

Dal 6 luglio 2020 è dunque possibile inoltrare reclami sia avvalendosi del modulo, già disponibile presso gli sportelli territoriali e nella sezione dedicata "Moduli e modelli" del portale, sia attraverso l'apposita procedura online "Inoltra un reclamo".

Il reclamo può essere inoltrato utilizzando:

- il modulo, disponibile presso gli sportelli territoriali e nel portale internet, nella sezione "Moduli e modelli" dedicata;

- la procedura online "Inoltra un reclamo", se in possesso delle **credenziali di accesso ai servizi online**.

Gli utenti privi di credenziali, pertanto, devono procedere alla registrazione al portale istituzionale come utente generico, cliccando sul link "Registrazione", presente in calce alla pagina oppure seguendo il percorso Accedi ai Servizi online - Registrazione - Registrazione Utente Generico.

A cura della Redazione

Lavoro e Previdenza

Circolare INPGI

Gestione separata giornalisti: come e quanto versare a titolo di contributo minimo

Nella circolare n. 7 del 2020, comunica gli importi aggiornati dovuti a titolo di contributi minimi per l'anno in corso da parte di tutti i giornalisti iscritti alla Gestione separata che nel corso dell'anno 2020 abbiano svolto attività giornalistica in forma autonoma. L'Istituto inoltre riepiloga le modalità di versamento e i casi in cui la contribuzione risulta dovuta in misura ridotta o non dovuta.

L'INPGI, con la circolare n. 7 del 6 luglio 2020, ricorda che il 30 settembre 2020 scade il termine previsto per il pagamento dei **contributi minimi** per l'anno in corso cui sono tenuti tutti i giornalisti iscritti alla **Gestione separata** che nel corso dell'anno 2020 abbiano svolto attività giornalistica in forma autonoma.

Contribuzione dovuta

Per i giornalisti con un'anzianità di iscrizione all'Ordine professionale fino a cinque anni, il contributo minimo è ridotto al 50%. Per gli iscritti che risultino già titolari di un **trattamento pensionistico** diretto, la contribuzione dovuta è ridotta nella misura del 50%.

Gli importi dovuti per l'anno 2020 - tenuto conto dell'indice di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (indice FOI) determinato dall'ISTAT, per l'anno 2020, nella misura dell'1,1 per cento - sono i seguenti:

- contributo minimo ordinario: 369,90 euro;
- contributo minimo ridotto (meno di 5 anni di anzianità professionale): 198,40 euro;
- contributo minimo ridotto (titolari di pensione): 241,28 euro.

Modalità di pagamento

Il pagamento deve essere eseguito con il Modello F24/Accise, che dovrà essere compilato indicando, quale contribuente, i dati anagrafici ed il codice fiscale del giornalista interessato ed utilizzando i seguenti codici:

- Ente = P
- Provincia = (lasciare vuoto)
- Codice tributo = G001
- Codice identificativo = 22222
- Mese = 01
- Anno di riferimento = 2020

Soggetti esclusi dall'obbligo contributivo

In alternativa è possibile effettuare il versamento mediante bonifico bancario, sul conto intestato all'INPGI, acceso presso l'Agenzia 11 di Roma della Banca

Popolare di Sondrio, IBAN: IT 24 W 05696 03200 000020000X28. In questo caso è indispensabile che nella causale del versamento sia indicato “AC 2020 seguito dal numero di posizione A-NNNNN (lettera A seguita da 5 cifre) ovvero dal proprio codice fiscale”. Non sono tenuti al versamento del contributo minimo i **giornalisti** che nel 2020 svolgono l’attività esclusivamente nell’ambito di un rapporto di **collaborazione coordinata e continuativa**. I giornalisti iscritti alla Gestione separata che, alla data del 30 settembre 2020, non abbiano svolto alcuna forma di attività giornalistica autonoma e che entro la fine del 2020 presumono di non svolgere alcuna attività giornalistica, sono esentati dal versamento del contributo minimo.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INPGI, circolare 06/07/2020, n. 7

Lavoro e Previdenza

Circolare INPS

Professionisti, collaboratori e lavoratori somministrati: al via le domande di bonus Covid-19

Arriva dall’INPS la circolare n. 80 I 2020 con le istruzioni amministrative per l’erogazione dell’indennità Covid per i mesi aprile e maggio 2020, per i lavoratori somministrati e per il mese di maggio 2020 per i liberi professionisti, i collaboratori coordinati e continuativi ed i lavoratori stagionali, previste dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, a favore delle suddette categorie di lavoratori le cui attività lavorative sono state colpite dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

L’INPS, con la circolare n. 80 del 6 luglio 2020, fornisce le istruzioni per la domanda dell’indennità pari a 1.000 euro per il mese di maggio 2020 spettante ai **liberi professionisti titolari di partita IVA** attiva alla data del 19 maggio 2020, iscritti alla Gestione separata, non titolari di trattamento pensionistico diretto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Il diritto **all’indennità Covid-19** per il mese di maggio 2020 spetta unicamente in caso di sussistenza di una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019.

Misura dell’indennità

L’indennità spetta nella seguente misura:

- 1000 euro a favore dei lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione separata;
- 600 euro per il mese di aprile e 1.000 euro per il mese di maggio 2020 a favore dei lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato un rapporto di lavoro in somministrazione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020;
- 1.000 euro per i lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

Presentazione della domanda

Le credenziali di accesso ai servizi per le nuove prestazioni sono le seguenti:

- **PIN** rilasciato dall’INPS (sia ordinario sia dispositivo) o anche solo prima parte del PIN;
- **SPID** di livello 2 o superiore;
- **Carta di identità elettronica 3.0 (CIE)**;
- **Carta nazionale dei servizi (CNS)**.

In alternativa al portale web, le stesse tipologie di indennità Covid-19, di cui alla presente circolare, possono essere richieste tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). Anche in questo caso, il cittadino può avvalersi del servizio in modalità semplificata, comunicando all’operatore del Contact Center la sola prima parte del PIN.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INPS, circolare 06/07/2020, n. 80

Finanziamenti

Nel decreto Semplificazioni

Nuova Sabatini: erogazione unica del contributo per finanziamenti fino a 200.000 euro

di Bruno Pagamici - Dottore commercialista in Macerata

Il contributo Nuova Sabatini si incasserà in un'unica soluzione per finanziamenti fino a 200.000 euro, anziché fino a 100.000 euro. Per le micro e piccole imprese del Sud che effettuano investimenti in tecnologie Industria 4.0, invece, il contributo sarà liquidato in toto a conclusione del programma di investimento indipendentemente dall'ammontare del finanziamento. Sono queste le principali modifiche all'intervento agevolativo previste dal decreto Semplificazioni, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 6 luglio scorso e volto alla semplificazione dei procedimenti amministrativi, all'eliminazione e alla velocizzazione di adempimenti burocratici, alla digitalizzazione della pubblica amministrazione, al sostegno all'economia verde e all'attività di impresa.

Raddoppia da 100.000 a 200.000 euro la **soglia massima** dei **finanziamenti** che permetterà alle PMI di incassare l'intero importo del contributo **Nuova Sabatini** assegnato in un'**unica soluzione**.

E per le micro e piccole imprese del Sud che effettuano **investimenti innovativi**, il contributo sarà liquidato totalmente a conclusione del programma di investimento indipendentemente dall'ammontare del finanziamento. Ma non solo. L'intervento potrà essere cofinanziato con fondi europei e il **contributo maggiorato del 5,5%** potrà essere riconosciuto anche per investimenti non Industria 4.0.

Le novità per la misura agevolativa arrivano con il **decreto Semplificazioni** approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 6 luglio 2020.

Erogazione del contributo in un'unica soluzione

La possibilità di erogazione in un'unica soluzione del contributo complessivo erogato dal Ministero dello Sviluppo Economico è stata introdotta con l'articolo 20 del Decreto Crescita (convertito dalla Legge 58/2019) e resa operativa dal Ministero dello Sviluppo Economico con la circolare n. 295900 del 19 luglio 2019.

Secondo la disciplina vigente tale modalità è prevista se l'**importo del finanziamento** deliberato in favore della PMI non è superiore a 100.000 euro. Per la determinazione di tale soglia non rilevano eventuali variazioni in diminuzione dell'ammontare del finanziamento oggetto di delibera conseguenti alla stipula del contratto con la banca o intermediario finanziario, ovvero alla realizzazione di un investimento di importo inferiore rispetto a quello preventivato dalla PMI in sede di domanda (circolare MiSE n. 295900 del 19 luglio 2019).

Con le modifiche apportate dal decreto Semplificazioni tale soglia viene **augmentata a 200.000 euro**. Grazie alla novità un maggior numero di PMI potranno

ottenere più velocemente il pagamento del contributo, rappresentando una piccola ma significativa boccata di ossigeno per le imprese in questo difficile momento.

Per i finanziamenti di importo superiore a tale soglia, rimane confermata l'erogazione in 6 quote annuali secondo il piano temporale riportato nel decreto di concessione.

Sabatini Sud

Oltre a questa modifica, il decreto Semplificazioni interviene anche sulla disciplina della Sabatini Sud. Tale misura agevolativa è stata istituita dalla legge di Bilancio 2020 (articolo 1, comma 226) e prevede contributo ministeriale pari al 5,5% a favore delle micro e piccole imprese che effettuano investimenti in tecnologie Industria 4.0 nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Le risorse destinate per la concessione di detto contributo ammontano a 60 milioni di euro, di cui:

- 12 milioni di euro per il 2020;
- 11 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021-2024;
- 44 milioni di euro per il 2025.

Per la Sabatini Sud, il decreto Semplificazioni agisce sostanzialmente in due direzioni: **modalità di erogazione del contributo** e cofinanziamento.

Con riguardo al primo aspetto, il decreto prevede che i contributi verranno erogati alle imprese beneficiarie in un'**unica soluzione** indipendentemente dall'importo del finanziamento a conclusione del programma di investimento. Le modalità procedurali dovranno essere stabilite con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'altra novità è rappresentata dall'introduzione della possibilità di **cofinanziare la misura**, in aggiunta al predetto stanziamento di 60 milioni di euro, con fondi

strutturali e di investimento europei. Risorse che potranno essere destinate a sostenere, applicando il medesimo sostegno ministeriale del 5,5%, anche a investimenti diversi da quelli in tecnologie Industria 4.0.

Emergenza Covid-19

Le modifiche contenute nel decreto Semplificazioni si affiancano alle ultime novità che hanno interessato l'intervento, adattandolo all'emergenza da Covid-19.

In primo luogo, in linea con quanto previsto dall'articolo 56, comma 2, del decreto Liquidità (D.L. n. 18/2020), anche per i finanziamenti e le operazioni di leasing finanziario concessi ai sensi dello strumento agevolativo "Nuova Sabatini" fino al 30 settembre 2020 è **sospeso il pagamento delle rate o dei canoni di leasing** in scadenza prima del 30 settembre 2020.

La sospensione è riconosciuta in deroga alla durata massima di 5 anni stabilita per detti finanziamenti.

Non subisce modificazioni invece l'erogazione delle quote di contributo del Ministero, che sarà effettuata come prevista dai singoli decreti di concessione.

L'altra novità riguarda il termine per la conclusione degli investimenti e per gli adempimenti successivi alla concessione.

In linea con le misure straordinarie disposte dal Governo per fronteggiare gli effetti dell'emergenza da Coronavirus, con circolare direttoriale 29 aprile 2020, è stata riconosciuta alle imprese beneficiarie della "Nuova Sabatini" la possibilità di avvalersi di una **proroga di 6 mesi** del termine per la realizzazione degli investimenti. Per effetto dell'emergenza epidemiologia, infatti, molte imprese che hanno beneficiato delle agevolazioni Nuova Sabatini stanno incontrando particolari difficoltà a realizzare, entro il previsto termine di 12 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento, gli investimenti pianificati, sia per carenza della necessaria liquidità aziendale, sia per i ritardi nella produzione, consegna e collaudo dei beni ordinati

connessi alla chiusura forzata delle aziende fornitrici.

La proroga è riconosciuta **d'ufficio dal Ministero**, senza la necessità di trasmettere alcuna specifica richiesta da parte dell'impresa beneficiaria, a condizione che il periodo di 12 mesi stabilito per la realizzazione degli investimenti (decorrente dalla data di stipula del contratto di finanziamento) includa almeno un giorno del periodo di sospensione dei termini ex lege (compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020), previsto dall'articolo 103 del decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020), come modificato dall'articolo 37 del decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020).

Per effetto del periodo di sospensione dal 23 febbraio 2020 al 15 maggio 2020, viene anche prorogato il termine di trasmissione della **dichiarazione ultimazione investimento (DUI)** e della **Richiesta Unica di erogazione (RU)**, da effettuare, in base al decreto interministeriale 25 gennaio 2016, entro, rispettivamente, 60 giorni e 120 giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell'investimento.

In particolare, come indicato nella circolare direttoriale 29 aprile 2020, se detto termine ricade nel periodo di sospensione, l'impresa può beneficiare di una proroga per un numero di giorni pari a quelli compresi tra la data di avvio del periodo di sospensione ed il termine previsto per la trasmissione. Ad esempio, per un contratto di finanziamento stipulato il 12 febbraio 2019, si beneficerà della proroga di 6 mesi per la conclusione degli investimenti, che, quindi, dovranno essere terminati entro il 12 settembre 2020. La DUI dovrà essere trasmessa entro l'11 novembre 2020, mentre la trasmissione della RU dovrà essere effettuata entro il 10 gennaio 2021.

Il foglio di calcolo dei termini è disponibile nella sezione dedicata alla misura Nuova Sabatini del sito del Ministero dello Sviluppo Economico (www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/beni-strumentali-nuova-sabatini).

Finanziamenti

Slitta l'iter di conversione

Decreto Rilancio: bonus ricerca e sviluppo "esteso", per la RGS mancano le coperture

La Ragioneria generale dello Stato chiede correttivi alle modifiche apportate dalla Commissione Bilancio della Camera al disegno di legge di conversione del decreto Rilancio, arrivato all'esame dell'Aula nella giornata di ieri, 6 luglio 2020. Le osservazioni riguardano in particolare la mancanza di coperture. Sotto la lente, per esempio, è finito l'emendamento approvato dalla Commissione relativo al credito di imposta ricerca e sviluppo, ora esteso alle regioni Lazio, Marche e Umbria. Il testo deve quindi tornare in commissione, causando lo slittamento dei lavori: la votazione sulla questione di fiducia che sarà posta dal governo, a meno di deroghe, dovrebbe svolgersi domani 8 luglio, mentre il voto finale e definitivo sul provvedimento dovrebbe arrivare giovedì.

Le **correzioni** approvate dalla **Commissione Bilancio** della Camera al disegno di legge di conversione del **decreto Rilancio** finiscono sotto la lente della **Ragioneria generale dello Stato**.

I rilievi riguardano in particolare la **mancanza di coperture**.

Il testo, arrivato all'esame dell'Aula nella giornata di ieri 6 luglio 2020, deve quindi tornare in commissione, causando lo **slittamento dei lavori**: la votazione sulla questione di fiducia che sarà posta dal Governo, a meno di deroghe, dovrebbe svolgersi domani 8 luglio, mentre il voto finale e definitivo sul provvedimento dovrebbe arrivare giovedì.

I rilievi sul bonus ricerca e sviluppo

Tra i correttivi su cui i tecnici della Ragioneria hanno acceso un faro, anche l'emendamento approvato dalla Commissione relativo all'articolo 244 riguardante il bonus ricerca e sviluppo.

Nella formulazione originaria del decreto Rilancio, la norma incrementa la misura del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo - introdotto con riferimento a tutto il territorio nazionale dall'articolo 1, commi da 198 a 209, della legge di bilancio 2020 (Legge n. 160/2019) - in favore delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, al fine di incentivare l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo, ricomprendendovi i **progetti di ricerca e sviluppo** in materia di **Covid-19**, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle suddette regioni.

In particolare, ai sensi della disposizione, per le imprese operanti nelle **regioni del Mezzogiorno**, la misura del beneficio è aumentata:

- dal 12 al 25% per le grandi imprese, che occupano almeno 250 persone, il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro;

- dal 12 al 35% per le medie imprese che occupano almeno 50 persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro;

- dal 12 al 45% per le piccole imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.

- Ai sensi del comma 2, tale maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014.

Emendamento approvato

Nel corso dell'esame in Commissione Bilancio, tale **maggiorazione** del credito d'imposta è stata **estesa** alle imprese operanti nelle regioni Lazio, Marche e Umbria, colpite dagli **eventi sismici** del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017.

Rilievi Rgs

Secondo i rilievi della Ragioneria generale dello Stato l'estensione alle regioni Lazio, Marche e Umbria **aumenterebbe** le **coperture** necessarie di oltre 57 milioni di euro, mentre l'emendamento ha incrementato lo stanziamento di soli 25 milioni (da 48,5 a 73,5 milioni di euro).

A cura della Redazione

Finanziamenti

Requisiti di partecipazione

Bando Isi Agricoltura 2019-2020, pubblicato l'avviso INAIL

Finanziamenti per incentivare le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli per l'acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature di lavoro, caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti e, in concomitanza, conseguire la riduzione del livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali. Sono queste le finalità e i destinatari del bando Isi

Agricoltura 2019-2020, pubblicato dall'INAIL con avviso sul proprio portale. Le date di apertura e chiusura della procedura informatica, in tutte le sue fasi, saranno pubblicate sul portale dell'Istituto, nella sezione dedicata all'Avviso Isi Agricoltura 2019-2020.

L'INAIL ha pubblicato l'Avviso pubblico Isi Agricoltura 2019-2020, dedicato al finanziamento degli investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Finalità

L'Avviso pubblico ha l'obiettivo di incentivare le **micro e piccole imprese** operanti nel settore della produzione primaria dei **prodotti agricoli** per l'acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature di lavoro caratterizzati da **soluzioni innovative** per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti e, in concomitanza, conseguire la riduzione del livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali.

Per questi finanziamenti gli acquisti da realizzare devono soddisfare l'obiettivo del **miglioramento del rendimento** e della **sostenibilità** globali dell'azienda agricola in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione, il miglioramento e la riconversione della produzione, il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori in conformità all'articolo 11, comma 5 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81 e s.m.i. e ai sensi dell'articolo 14 del regolamento(UE) n.702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, come modificato dal Regolamento (UE) 2019/289 della Commissione del 19 febbraio 2019.

Destinatari dei finanziamenti

Sono destinatari dei finanziamenti le **microimprese** e le **piccole imprese**, di cui all'Allegato I del Regolamento (UE) n. 702/2014, operanti nel settore della **produzione primaria dei prodotti agricoli**, come definita dall'art. 2, punto (5) del medesimo Regolamento (UE), come individuati dalla legge n. 208/2015.

Progetti ammessi a finanziamento

Sono ammissibili i progetti di **acquisto** o **noleggjo** con patto di acquisto di trattori agricoli o forestali o di macchine agricoli e forestali.

Le imprese possono presentare **una sola domanda** in **una sola Regione** o Provincia autonoma e per **un solo asse di finanziamento**.

Risorse finanziarie destinate ai finanziamenti

Le risorse finanziarie destinate dall'INAIL ai progetti sono ripartite per regione/provincia autonoma e su **due distinti assi di finanziamento**.

Lo **stanziamento** complessivo pari a 65 milioni di euro é così ripartito:

- 53 milioni di Euro, Asse di finanziamento riservato alla generalità delle imprese agricole;
- 12 milioni di Euro, Asse di finanziamento riservato agli imprenditori giovani agricoltori, organizzati anche in forma societaria.

Il finanziamento, **in conto capitale**, è calcolato sulle spese ritenute ammissibili **al netto dell'IVA** nella misura del:

- 40% per i soggetti beneficiari dell'Asse dedicato alla generalità delle imprese agricole;
- 50% per i soggetti beneficiari dell'Asse dedicato agli imprenditori giovani agricoltori.

Il **finanziamento massimo erogabile** è pari a Euro 60.000,00; il **finanziamento minimo** è pari a Euro 1.000,00.

Modalità e tempistiche di presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata in **modalità telematica** e successivamente confermata attraverso l'apposita procedura telematica e con upload/caricamento della documentazione come specificato negli Avvisi regionali/provinciali.

Le **date di apertura e chiusura** della procedura informatica, in tutte le sue fasi, saranno pubblicate sul portale dell'Istituto, nella sezione dedicata all'Avviso Isi Agricoltura 2019-2020.

Calendario scadenze Isi Agricoltura 2019-2020.	
Apertura della procedura informatica per la compilazione della domanda	15 luglio 2020
Chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda	24 settembre 2020
Download codici identificativi	Dai 25 settembre 2020
Regole tecniche per l'inoltro della domanda online e date dell'apertura dello sportello informatico	Entro 7 giorni dalla chiusura della procedura informatica
Pubblicazione elenchi cronologici provvisori	Entro 14 giorni dall'apertura dello sportello informatico
Upload della documentazione (efficace nei confronti degli ammessi agli elenchi pena la decadenza della domanda)	Periodo di apertura della procedura comunicato con la pubblicazione degli elenchi cronologici
Pubblicazione degli elenchi cronologici definitivi	Alla data comunicata contestualmente alla pubblicazione degli elenchi cronologici provvisori.

A cura della Redazione

Impresa

Nel decreto Semplificazioni

Sanzioni a imprese e professionisti che non indicano il domicilio digitale

di Roberta De Pirro - Morri Rossetti e Associati

Raddoppiano le sanzioni in caso di mancata comunicazione del domicilio digitale al Registro delle imprese. Lo prevede il decreto Semplificazioni, approvato dal Consiglio dei Ministri del 6 luglio 2020, per le società, ad esclusione di quelle di nuova costituzione. Le imprese individuali sono invece sottoposte alla sanzione prevista dall'art. 2194 c.c. in misura triplicata, quindi fino a 1.548 euro. Per i professionisti che non effettuano la comunicazione all'albo o elenco di appartenenza, si introduce l'obbligo di diffida ad adempiere, entro 30 giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio.

L'art. 5, comma 2, D.L. n. 179/2012, nella sua versione vigente, dispone che "Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale, sono tenute a depositare, presso l'ufficio del **registro delle imprese** competente, il proprio **indirizzo di posta elettronica certificata** entro il 30 giugno 2013. L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda fino ad integrazione della domanda con l'indirizzo di posta elettronica certificata e comunque per quarantacinque giorni; trascorso tale periodo, la domanda si intende non presentata".

Art. 2630 - Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi

Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la sanzione **amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro**. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.

Cosa prevede il decreto Semplificazioni

Il decreto Semplificazioni (approvato dal Consiglio dei Ministri del 6 luglio 2020) prevede la riscrittura del comma 2 dell'art. 5, D.L. n. 179/2012, disponendo che l'Ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa individuale che non ha indicato il proprio domicilio digitale, in

luogo dell'irrogazione dalla sanzione prevista dall'articolo 2360 c.c. **sospende la domanda** in attesa che la stessa sia **integrata con il domicilio digitale**.

Leggi anche [Via libera al decreto Semplificazioni: adempimenti più rapidi per le imprese](#)

Come si legge nella relazione illustrativa, la norma in questione introduce modifiche atte a **favorire l'utilizzo della PEC** nei rapporti fra Amministrazione, imprese e professionisti, attraverso il completamento dei percorsi di transizione digitale delle imprese, con l'obiettivo di agevolarne l'operatività, sia in situazioni emergenziali, come quella attuale, sia nella prossima fase di recupero e rilancio produttivo. Le modifiche introdotte si propongono, tra l'altro, di dare effettiva attuazione alle disposizioni di cui all'art. 5 del D.L. n. 179/2012, oggi confluite nel Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), che impongono alle imprese costituite in forma societaria, la comunicazione del proprio indirizzo PEC al Registro delle imprese e, ai professionisti iscritti in albi ed elenchi, la comunicazione ai rispettivi ordini o collegi. Tale obbligo di comunicazione è rimasto a tutt'oggi largamente inattuato.

Nello specifico viene disposto che le **imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale** che non hanno già indicato, all'ufficio del Registro delle imprese competente, il proprio domicilio digitale sono tenute a farlo entro una data ad oggi ancora da determinare.

Per un opportuno coordinamento con il CAD e con la disciplina europea, si sostituisce il riferimento all'indirizzo PEC con quello relativo al **domicilio digitale** e si introduce un termine espresso entro il quale le imprese sono tenute a comunicare detto domicilio digitale.

Imprese individuali

Fatto salvo quanto previsto dal primo periodo relativamente all'ipotesi della **prima iscrizione** al registro

delle imprese o all'albo delle imprese artigiane, le **imprese individuali** attive e non soggette a procedura concorsuale che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro una data ancora da determinare, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall'ufficio del registro delle imprese, sono sottoposte alla sanzione prevista dall'art. 2194 c.c., in **misura triplicata** previa diffida a regolarizzare l'iscrizione del proprio domicilio digitale entro il termine di 30 giorni da parte del Conservatore del registro delle imprese.

Il Conservatore dell'ufficio del registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede all'imprenditore di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di 30 giorni. Decorso 30 giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte dello stesso imprenditore, procede con propria determina alla cancellazione dell'indirizzo dal registro delle imprese. Contro il provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al giudice del registro di cui all'articolo 2189 del codice civile.

Alla sanzione pecuniaria, in caso di violazione dell'obbligo di comunicazione, si aggiunge l'assegnazione d'ufficio di un nuovo e diverso domicilio digitale, acquisito tramite gara nazionale bandita dalla Consip S.p.A. in conformità alle linee guida adottate

dall'Agenzia per l'Italia digitale e in coerenza con la normativa vigente. I **costi** sostenuti per l'**acquisto del domicilio digitale** sono a valere sui ricavati delle sanzioni riscosse, fino alla loro concorrenza. L'iscrizione del domicilio digitale nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

Professionisti

Per quel che riguarda il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all'albo o elenco, si introduce l'obbligo di **diffida ad adempiere**, entro 30 giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di **mancata ottemperanza** alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio.

L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato, il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, ovvero la reiterata inadempienza dell'obbligo di comunicare all'indice di cui all'art. 6-bis, D.Lgs. n. 82/2005 l'elenco dei domicilia digitali e il loro aggiornamento, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante.

Impresa

Da Assonime

Debiti PA: gli sviluppi normativi sulle anticipazioni di liquidità

Assonime pubblica la circolare n. 13/2020 dal titolo "Pagamento dei debiti commerciali delle PA: sviluppi normativi sulle anticipazioni di liquidità" che illustra sia le disposizioni del decreto Rilancio che hanno istituito presso il Mef un Fondo per la liquidità degli enti territoriali gestito da Cdp, sia la disciplina della legge di bilancio 2020 sulle anticipazioni di liquidità da parte degli intermediari finanziari. In particolare vengono esaminate le disposizioni sulla gestione contabile delle anticipazioni di liquidità da parte degli enti locali introdotte dal decreto legge "milleproroghe" a seguito della sentenza della Corte costituzionale con cui sono state dichiarate illegittime le previgenti disposizioni che consentivano agli enti locali di utilizzare risorse ricevute come anticipazioni di liquidità per accantonarle al fondo per i crediti di dubbia esigibilità, alterando la disciplina di bilancio.

Assonime pubblica una nuova circolare (n. 13 del 6 luglio 2020), dal titolo "**Pagamento dei debiti commerciali delle PA: sviluppi normativi sulle anticipazioni di liquidità**" che, partendo dalla ricognizione dei dati sullo **stato dei tempi di pagamento** e dello stock dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni, analizza una serie di recenti interventi normativi che riguardano tutti, in vario modo, le **anticipazioni di liquidità** concesse agli enti territoriali per favorire il pagamento dei debiti commerciali.

Uno dei temi scottanti ed ancora di grande attualità in Italia, è quello dei pagamenti dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni e dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali in particolare se si considerano le difficoltà finanziarie in cui si trovano molte imprese a causa dell'emergenza Covid-19.

Diversi provvedimenti sono intervenuti per assicurare una maggiore tempestività dei pagamenti e consentire il pagamento dei debiti commerciali accumulati da parte delle pubbliche amministrazioni. Tra questi:

- le disposizioni nazionali sulla **lotta ai ritardi di pagamento** nelle transazioni commerciali, contenute nel decreto legislativo 9 novembre 2002, n. 231 (con cui era stata recepita la direttiva europea 2000/35/CE) che sono state successivamente modificate per adeguarle alla nuova direttiva 2011/7/UE1 con misure atte ad assicurare la trasparenza dei tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni;
- il decreto legge n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 157/2019 (Disposizioni urgenti

in materia fiscale e per esigenze indifferibili) che ha previsto anche per gli anni 2019 e 2020, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 ottobre 2019, la possibilità di **compensare le cartelle esattoriali** in favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati, qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato;

La circolare illustra sia le disposizioni del decreto Rilancio che hanno istituito presso il Mef un **Fondo per la liquidità** degli enti territoriali gestito da Cdp, sia la disciplina della legge di bilancio 2020 sulle **anticipazioni di liquidità** da parte degli intermediari finanziari.

Vengono inoltre esaminate le disposizioni sulla gestione contabile delle anticipazioni di liquidità da parte degli enti locali introdotte dal decreto legge "milleproroghe" a seguito della sentenza n. 4/2020 della Corte costituzionale.

In particolare, questa sentenza ha dichiarato **illegittime** le previgenti disposizioni che consentivano agli enti locali di utilizzare risorse ricevute come anticipazioni di liquidità per accantonarle al fondo per i crediti di dubbia esigibilità, alterando la disciplina di bilancio.

Il Fondo di liquidità nel Decreto Rilancio

Il decreto n. 34/2020, all'articolo 115 prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un fondo per assicurare la liquidità dei debiti certi, liquidi ed esigibili, con una dotazione di 12 miliardi di euro per il 2020.

Il fondo, la cui gestione è affidata a Cassa depositi e Prestiti, è articolato in due sezioni:

- una destinata ad assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari con una dotazione di 8 miliardi di euro (6,5 miliardi per gli enti locali e 1,5 miliardi alle regioni e province autonome),
- l'altra per assicurare la liquidità a regioni e province autonome per il pagamento dei debiti degli enti del servizio sanitario nazionale, con una dotazione di 4 miliardi di euro.

Le anticipazioni di liquidità

La legge di bilancio prevede alcune disposizioni volte ad agevolare il rispetto da parte degli enti locali dei tempi di pagamento delle transazioni commerciali, in particolare ha introdotto una **disciplina temporanea delle anticipazioni di liquidità** che prevede la possibilità per gli enti territoriali, anche per conto

dei rispettivi enti del servizio sanitario nazionale, di richiedere **anticipazioni di liquidità a banche, intermediari finanziari, a Cdp e a istituzioni finanziarie dell'Unione europea**, per il pagamento di debiti maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e obbligazioni per prestazioni professionali.

A cura della Redazione

Impresa

Dal Consiglio dei Ministri

Via libera al decreto Semplificazioni: adempimenti più rapidi per le imprese

Nella seduta del 6 luglio il Consiglio dei Ministri ha varato un decreto-legge recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale con l'obiettivo di semplificare i procedimenti amministrativi, eliminare e velocizzare gli adempimenti burocratici, digitalizzare la pubblica amministrazione, sostenere l'economia verde e l'attività di impresa. Il decreto contiene, in particolare, norme in materia di contratti pubblici e di edilizia.

Il Consiglio dei Ministri del 6 luglio 2020 su proposta del Presidente **Giuseppe Conte** e del Ministro per la pubblica amministrazione **Fabiana D'Adone**, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale con l'obiettivo della semplificazione dei procedimenti amministrativi, all'eliminazione e alla velocizzazione di adempimenti burocratici, alla digitalizzazione della pubblica amministrazione, al sostegno all'economia verde e all'attività di impresa.

Il decreto interviene, in particolare, in quattro ambiti principali:

- semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia;
- semplificazioni procedurali e responsabilità;
- misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell'amministrazione digitale;
- semplificazioni in materia di attività di impresa, ambiente e green economy.

Contratti pubblici ed edilizia

Il decreto prevede, **fino al 31 luglio 2021**, una nuova disciplina degli affidamenti di lavori, servizi e forniture al fine di incentivare gli investimenti nel settore delle infrastrutture e dei servizi. Le nuove norme

prevedono:

- l'affidamento diretto per prestazioni di importo inferiore a 150.000 euro;
- una procedura negoziata, senza bando, previa consultazione di un numero di operatori variabile sulla base dell'importo complessivo, per tutte le prestazioni di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.

In particolare, al fine della riduzione dei tempi, è stato disposto che:

- l'aggiudicazione o individuazione definitiva del contraente deve avvenire **entro due mesi**, aumentati a quattro in specifici casi. Il mancato rispetto di tali termini, i ritardi nella stipulazione del contratto e quelli nell'avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dello stesso dalla procedura o di risoluzione del contratto;
- l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente i contratti sopra soglia deve avvenire entro il termine **di sei mesi** dall'avvio del procedimento;
- la pendenza di un ricorso giurisdizionale non deve costituire giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto e, per le opere di rilevanza nazionale o sopra le soglie comunitarie, le sospensioni nell'esecuzione potranno essere stabilite dalle parti o dalle autorità giudiziarie solo in casi ben specificati.

E' disposto inoltre l'obbligo di costituire **collegi consultivi tecnici** con il compito di risolvere rapidamente le controversie e le dispute tecniche che potrebbero bloccare gli appalti e, per evitare che la mancanza di risorse blocchi i cantieri, viene creato un apposito Fondo, che potrà finanziare temporaneamente le stazioni appaltanti. Infine, si semplificano e si uniformano le procedure di nomina dei Commissari straordinari per le opere di maggiore complessità o più rilevanti per il tessuto economico, sociale e produttivo.

Nel settore edilizio sono state introdotte le seguenti disposizioni:

- la semplificazione per gli interventi di demolizione e ricostruzione e per le procedure di modifica dei prospetti degli edifici;
- l'accelerazione dei termini di svolgimento delle procedure edilizie tramite una conferenza di servizi semplificata per acquisire l'assenso delle altre amministrazioni;
- il rafforzamento degli incentivi per gli interventi di rigenerazione urbana, con la riduzione del contributo di costruzione da pagare al Comune;

- la proroga della validità dei titoli edilizi;
- la previsione del rilascio su richiesta dell'interessato circa l'intervenuta formazione del silenzio assenso da parte dello sportello unico edilizia (SUE).

Procedimenti e responsabilità degli amministratori

In ambito di semplificazioni dei procedimenti è stato previsto che per la maggior parte degli adempimenti burocratici, scaduti i termini previsti dalla legge, valga la regola del **silenzio-assenso**, con inefficacia degli atti tardivamente intervenuti.

Tutte le amministrazioni coinvolte dovranno rispondere **entro 60 giorni** e le amministrazioni dovranno misurare la durata effettiva dei procedimenti di maggiore impatto per cittadini e imprese, confrontarli con i termini previsti dalla legge e pubblicarli.

E' stato introdotto il principio generale che le pubbliche amministrazioni devono erogare i propri servizi in digitale e che i cittadini devono poter consultare gli atti in forma digitale, tagliando così anche i costi della burocrazia.

Per raggiungere l'obiettivo di semplificazione e riduzione dei termini è stata prevista inoltre la definizione di una **modulistica standard** in tutto il Paese per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte dei cittadini.

Fino al **31 luglio 2021** viene limitata la responsabilità degli amministratori pubblici, per danno erariale al solo dolo per quanto riguarda le azioni, mentre resta invariata per quanto riguarda le omissioni, in modo che i funzionari siano chiamati a rispondere in misura maggiore per eventuali omissioni o inerzie, piuttosto che nel caso di condotte attive. Inoltre, la fattispecie del dolo viene riferita all'evento dannoso e non alla sola condotta, viene rafforzata il controllo concomitante da parte della Corte dei conti per accelerare le spese di investimento pubblico e viene definito in modo più puntuale il reato di abuso d'ufficio, affinché i funzionari pubblici abbiano certezza su quali sono gli specifici comportamenti puniti dalla legge.

Diffusione dell'amministrazione digitale

In merito allo sviluppo dei servizi digitali della PA, è stato previsto un incremento dell'accesso a tutti i servizi digitali della PA della cittadinanza attraverso SPID, Carta d'identità digitale (CIE) e tramite AppIO su smartphone; il domicilio digitale per i professionisti, anche non iscritti ad albi; la semplificazione e il rafforzamento del domicilio digitale per i cittadini; la presentazione di autocertificazioni, istanze e dichiarazioni direttamente da cellulare tramite AppIO; semplificazioni per il rilascio della CIE; una piattaforma

unica di notifica digitale di tutti gli atti della PA e via PEC degli atti giudiziari; la semplificazione della firma elettronica avanzata; il sostegno per l'accesso delle persone con disabilità agli strumenti informatici; regole omogenee per tutte le PA per gli acquisti informatici, la formazione digitale dei dipendenti pubblici e la progettazione dei servizi digitali ai cittadini; la semplificazione e il rafforzamento dell'interoperabilità tra banche dati pubbliche e misure per garantire piena accessibilità e condivisione dei dati tra le PA; la semplificazione e il rafforzamento della Piattaforma digitale nazionale dati, finalizzata a favorire l'utilizzo del patrimonio informativo pubblico.

Semplificazioni in materia di imprese, ambiente e green economy

Il decreto non dimentica le imprese e introduce:

- la semplificazione e la velocizzazione dei lavori sulle infrastrutture di rete per le comunicazioni elettroniche e la banda larga;
- l'aumento dell'importo di erogazione in un'unica soluzione della "Nuova Sabatini" e la semplificazione del medesimo incentivo per le imprese del Mezzogiorno;
- la semplificazione delle procedure per la cancellazione dal registro delle imprese e per lo scioglimento degli enti cooperativi;
- il rafforzamento del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici, la semplificazione delle attività del CIPE (Comitato interministeriale per la programmazione economica) e quella delle erogazioni dei contributi pubblici nel settore dell'agricoltura;
- la possibilità per le società per azioni quotate di prevedere aumenti di capitale in deroga rispetto alla disciplina del codice civile.

Non mancano infine misure a sostegno alla **tutela dell'ambiente e alla green economy**, il decreto prevede infatti:

- la razionalizzazione delle procedure di valutazione d'impatto ambientale (VIA) associate alle opere pubbliche;
- l'esclusione dall'obbligo di assoggettabilità alla VIA e al regime dei beni e interessi culturali per interventi urgenti di sicurezza sulle dighe esistenti prescritti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che non trasformino in maniera significativa gli sbarramenti;
- la semplificazione delle procedure per interventi e opere nei luoghi oggetto di bonifica nei Siti di Interesse Nazionale (SIN);
- la velocizzazione dei tempi di assegnazione dei fondi contro il dissesto idrogeologico ai commissari;
- la razionalizzazione degli interventi nelle Zone Economiche Ambientali;
- semplificazioni in materia di interventi su progetti

o impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile, nonché per realizzare punti e stazioni di ricarica per veicoli elettrici;

- una nuova disciplina sui trasferimenti di energia rinnovabili dall'Italia agli altri Paesi europei, con benefici per le casse dello Stato;

- l'estensione ai piccoli Comuni (fino a 20.000 abitanti) del meccanismo dello "scambio sul posto altrove" per incentivare l'utilizzo di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili;

- un piano straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano per soddisfare le esigenze di miglioramento della qualità delle superfici forestali secondo direttrici incentivanti e di semplificazione;

- semplificazioni per il rilascio delle garanzie pubbliche da parte di SACE a favore di progetti del green new deal.

A cura della Redazione

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.